

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

258^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	5	«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174), d'iniziativa del senatore Andreini e di altri senatori;
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		
PRESIDENTE	6	«Norme per il riordino del sistema di prevenzione» (1298), d'iniziativa del senatore Lama e di altri senatori;
DISEGNI DI LEGGE		
Rinvio in Commissione:		«Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento» (1410), d'iniziativa del senatore Parisi Vittorio e di altri senatori
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1642) (Approvato dalla Camera dei deputati);		(Relazione orale):
		PRESIDENTE
		Pag. 7
		GOLFARI (DC), relatore
		7

Discussione:

«Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza» (1167)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme in materia di revoca della liberazione condizionale, di cooperazione in materia penitenziaria e di partecipazione al dibattimento a distanza»:

- * COCO (DC), relatore Pag. 7 e passim
 MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 8 e passim
 * PREIONI (Lega Nord) 11, 13
 RIZ (Misto-SVP) 11
 FILETTI (MSI-DN) 12
 FABJ RAMOUS (PDS) 13
 * GRAZIANI Augusto Guido (PDS) 14

Discussione:

«Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro» (1459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

- PRESIDENTE 16 e passim
 SMURAGLIA (PDS) 14, 18, 24
 * COCO (DC), relatore 16 e passim
 MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 17 e passim
 * MERIGGI (Rifond. Com.) 19
 * PREIONI (Lega Nord) 19
 RIZ (Misto-SVP) 19
 FILETTI (MSI-DN) 20
 * MASIELLO (PDS) 20

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .. 27**Discussione:**

«Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari» (1460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

- * COCO (DC), relatore 28
 CONSO, ministro di grazia e giustizia 30
 * MASIELLO (PDS) 32
 FILETTI (MSI-DN) 33
 * CAPPIELLO (PSI) 33
 * PREIONI (Lega Nord) 34
 SALVATO (Rifond. Com.) 35

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti

per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo» (1611)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo»:

- COLOMBO (DC) Pag. 37, 42
 BERNASSOLA (DC), relatore 40 e passim
 FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 41 e passim
 DE MATTEO (DC) 54
 * POZZO (MSI-DN) 55
 * MERIGGI (Rifond. Com.) 57
 * MIGONE (PDS) 57

Discussione e approvazione:

«Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della Provincia, in caso di ballottaggio» (1688) (Relazione orale):

- RIVIERA (PSI), relatore 60 e passim
 * ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali e istituzionali 60 e passim
 SPERONI (Lega Nord) 62 e passim
 RUFFINO (DC) 63
 * BARBIERI (PDS) 64, 66, 67
 MARCHETTI (Rifond. Com.) 66
 CASOLI (PSI) 67
 MAZZOLA (DC) 67
 SPECCHIA (MSI-DN) 67

VOTAZIONE NOMINALE CON SCRUTINIO SIMULTANEO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1459:

- PRESIDENTE 67
 Votazione nominale con scrutinio simultaneo 67

SUL RITIRO DI UN EMENDAMENTO PRESENTATO IERI IN SEDE DI DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1648:

- PRESIDENTE 68
 * SAPORITO (DC) 68

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

- PRESIDENTE 69
 * BRUTTI (PDS) 69

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993 Pag. 69****ALLEGATO****PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 72

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 72

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 73

Presentazione del testo degli articoli 73

Presentazione di relazioni 73

Nuova assegnazione 73

GOVERNO

Trasmissione di documenti Pag. 73

CORTE COSTITUZIONALEOrdinanze emesse da autorità giurisdiziona-
li per il giudizio di legittimità 74**INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme 74

Annunzio 75

Da svolgere in Commissione 91

**N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore**

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Biscardi, Bo, Boratto, Cannariato, Citaristi, Condorelli, Covello, Cutrera, De Cinque, Di Benedetto, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Forleo, Franza, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Granelli, Graziani Antonio, Innamorato, Leone, Molinari, Murmura, Pelella, Pezzoni, Pierri, Polenta, Pulli, Stefanini, Valiani, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Benvenuti, Bosco, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Pizzo, Rubner, Tabladini e Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Dujany e Taddei, a Bruxelles, in rappresentanza del Senato, per partecipare alla riunione congiunta tra la Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo e i rappresentanti delle Commissioni competenti dei Parlamenti della Comunità.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3196. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» (1690) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 13ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La 5ª Commissione permanente è autorizzata a riunirsi anche immediatamente per l'esame di detto provvedimento. Le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimere il proprio parere in modo da consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea a partire dalla tarda mattinata di giovedì 2 dicembre.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè numerosi senatori interessati al disegno di legge n. 1688 riguardante le operazioni di scrutinio in caso di ballottaggio hanno comunicato di non aver potuto raggiungere Roma in tempo a causa di disagi nei trasporti, tale disegno di legge sarà discusso in un momento successivo della seduta, presumibilmente intorno alle ore 11,30-12.

Passiamo quindi agli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (1642) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori;

«Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174), d'iniziativa del senatore Andreini e di altri senatori;

«Norme per il riordino del sistema di prevenzione» (1298), d'iniziativa del senatore Lama e di altri senatori;

«Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento» (1410), d'iniziativa del senatore Parisi Vittorio e di altri senatori *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1642, 1163, 1174, 1298 e 1410.

Come voi stessi ricordate, l'Assemblea ha iniziato ieri l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1642, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, già approvato dalla Camera dei deputati.

Abbiamo interrotto i nostri lavori in fase di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 03 del decreto-legge.

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, al punto in cui siamo giunti, chiederei la remissione del disegno di legge n. 1642 alla Commissione per approfondire la situazione, soprattutto dopo la votazione dell'emendamento 02.4 che in qualche misura, è incoerente con il resto del testo che stavamo esaminando ieri mattina. Per cui se vi fosse un accordo e lei, signor Presidente, fosse consenziente, chiederei la remissione del testo in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, se non vi sono osservazioni, così resta stabilito e i disegni di legge nn. 1642, 1163, 1174, 1298 e 1410 sono rinviati in Commissione.

Discussione del disegno di legge:

«Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza» (1167)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme in materia di revoca della liberazione condizionale, di cooperazione in materia penitenziaria e di partecipazione al dibattimento a distanza»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza».

Stante l'assenza dell'onorevole Sottosegretario, dovuta a problemi di traffico, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,20).

La relazione sul disegno di legge n. 1167 è stata già stampata e distribuita.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

* COCO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta; in seguito interverrò nell'illustrazione degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Revoca della liberazione condizionale)

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 del codice penale è sostituito dai seguenti: «La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto non colposo della stessa indole. È altresì revocata se la persona liberata commette un delitto colposo o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, purchè, in tali ipotesi, il giudice ritenga che le condotte tenute sono tali da escludere il ravvedimento».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al terzo periodo dello stesso primo comma dell'articolo 177 del codice penale le parole "In tal caso" sono sostituite dalle seguenti "Nei casi in cui la liberazione condizionale è revocata"».

1.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* COCO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è puramente tecnico e vuol chiarire meglio il significato del testo. Ad ogni buon conto, tale proposta modificativa si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Cooperazione in materia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, un decreto legislativo recante norme che, nel rispetto delle professionalità acquisite, assicurino la cooperazione delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari ove sia indispensabile per la prevenzione di situazioni eccezionali di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche se determinate da cause esterne a detti istituti.

2. Il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il giudice, anche di ufficio, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza. In tal caso è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di detenzione, con le modalità previste dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato. Il giudice può autorizzare il difensore che non è presente nel luogo ove si trova l'imputato a collegarsi riservatamente con questi durante lo svolgimento dell'udienza.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «il giudice, anche di ufficio», con le altre: «e sussistono gravi ragioni di sicurezza il giudice, su istanza del pubblico ministero»,.

Invito il relatore ad illustrarlo.

* *COCO, relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il testo dell'articolo 3 presentato dal Governo prevede che quando si procede per alcuni tipi di reati il dibattimento avvenga a distanza mediante l'attivazione di un collegamento audiovisivo.

Già in Commissione si è discusso molto (dal momento che essa assume una particolare importanza) di tale disposizione, motivatissima per esigenze di ordine pubblico e anche per esigenze di corretto svolgimento dell'udienza. Infatti, quando sono presenti in aula alcuni imputati, accusati di taluni reati - senza andare a cercare il tipo di autore con riferimento ai reati - evidentemente si possono verificare dei fatti e dei comportamenti, anche non rilevanti ai fini della tutela della polizia delle udienze, che interferiscono sul corretto svolgimento del processo e sulla libertà dei soggetti che intervengono a tale udienza.

L'originario testo dell'articolo 3 prevede dunque che: «il giudice, anche di ufficio, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza». Ora, dinnanzi a questa disposizione, che sta a significare che in tutti questi processi il dibattimento avviene a distanza, si è osservato che, in quanto norma generale, essa potrebbe comportare una violazione dei diritti della difesa e che comunque in alcuni casi, con riferimento alle caratteristiche di ogni dibattimento e di ogni udienza, può essere necessaria ed opportuna la presenza degli imputati anche per eseguire alcuni confronti, che, come abbiamo visto, sono particolarmente importanti.

Quindi, per mantenere le ragioni evidenziate dal testo presentato dal Governo - i motivi di sicurezza e la libertà dello svolgimento dell'udienza - e per evitare i costi negativi che ho già indicato sia pure sommariamente, ho presentato l'emendamento 3.1. Con esso propongo che la prima parte del comma 1 dell'articolo 3 reciti: «Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e sussistono gravi ragioni di sicurezza, il giudice, su istanza del pubblico ministero, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza». Chiedo cioè che la partecipazione dell'imputato avvenga a distanza solo quando è necessario per ragioni di sicurezza dell'udienza, del libero svolgimento del dibattimento e anche in relazione a ragioni esterne, per il trasferimento di questi imputati e per tutto il resto.

Quindi, raccomando vivamente l'approvazione della riforma e di questo emendamento che credo centri meglio gli obiettivi che la riforma vuole raggiungere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento testè approvato migliora il contenuto dell'articolo 3; però, riteniamo che esso nel suo complesso non vada accolto perchè l'imputato deve essere presente fisicamente nel dibattimento, altrimenti è da considerarsi contumace. La presenza dell'imputato mediata attraverso lo strumento televisivo potrebbe influenzare il giudizio sull'intero processo.

Pertanto voteremo contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3 di cui la Commissione giustizia non ha tenuto conto respingendolo. Ovviamente come Presidente di tale Commissione non ho presentato in quest'Aula lo stesso emendamento soppressivo rassegnandomi al volere della Commissione stessa. Però, debbo dire che non me la sento di votare il testo così come è stato approvato, neanche con le modifiche apportate dal relatore che in qualche modo attenuano la pericolosità dell'articolo 3.

Onorevoli colleghi, il mio voto contrario a questa legge si incentra soprattutto contro l'articolo 3, perchè contro gli articoli 1 e 2 ho poco da dire, ed è fondato su tre ordini di motivi.

In primo luogo la ritengo palesemente incostituzionale. L'articolo 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; mi appello all'interpretazione che da sempre avete dato a questa norma anche in quest'Aula, per dirvi che qui stiamo veramente violando i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Come si fa a sostenere che siamo ancora nell'ambito del rispetto del diritto di difesa nel processo penale e precisamente nella fase dibattimentale quando l'imputato non può essere presente, anzi quando per un provvedimento del giudice deve stare lontano, contro la sua volontà, dal dibattimento e deve assistere allo stesso attraverso un televisore? Ditemi voi come assicurate il principio sancito dalla Corte costituzionale che «la presenza dell'imputato all'udienza è imposta a tutela dei diritti della difesa e per la ricerca delle verità».

Inoltre vi chiedo: il difensore dove sta? Nell'aula del tribunale che sta giudicando o vicino all'imputato? Questa è un'altra delle domande principali a cui dovevate dare una risposta concreta.

La seconda questione che vi pongo è: come salvate il principio sancito dall'articolo 133 del codice penale, che il giudice trae le sue valutazioni positive dal comportamento processuale dell'imputato e cioè anche dalla «correttezza e remissività» mostrate in dibattimento? Vi chiedo di dirmi in quale maniera il giudice può valutare positivamente il comportamento processuale dell'imputato se lo vede solo in televisione.

Infine vi chiedo: come garantite l'immediatezza del rapporto fra l'imputato e il giudice se lo tenete a distanza e gli consentite solo un rapporto a distanza per mezzo di sistemi audiovisivi?

Per me, onorevoli colleghi, incorriamo non solo in una violazione gravissima dei principi costituzionali e di quelli basilari del diritto penale, ma anche in una palese violazione dei diritti dell'uomo. Voi sapete benissimo che la Corte di giustizia di Strasburgo ha sempre sostenuto la tesi che l'imputato - se lo vuole - ha sempre diritto di essere presente al dibattimento. Come fate voi a ipotizzare un dibattimento a distanza impedendo così all'imputato di presenziare al dibattimento? Anche sotto questo profilo siamo su una strada sbagliata: ritorniamo ad un sistema medioevale, ad un modello inquisitorio di pessima qualità.

Personalmente non me la sento di votare per questo provvedimento e quindi il mio voto sarà contrario.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, pur apparendo eterogenee le materie afferenti il disegno di legge in sede di votazione, a nome del mio Gruppo politico e parlamentare ritengo di esprimere e annunzio il voto di approvazione in ordine ad esso. È pienamente accettabile, invero, la nuova norma con la quale si vuole evitare che il soggetto che ha beneficiato della liberazione condizionale debba necessariamente espiare la residua pena determinata dal giudice di sorveglianza, quando si tratti di commissione di reati di lieve entità o di semplice violazione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata.

Opportuna è poi la determinazione dei criteri direttivi del decreto legislativo che il Governo è tenuto a emanare per assicurare la coope-

razione tra le forze di polizia ai fini del mantenimento dell'ordine carcerario, anche dinanzi a situazioni di emergenza.

Pur condividendo le perplessità espresse dal presidente Riz relativamente all'articolo 3, concernenti la partecipazione al dibattimento a distanza, ritengo di non poter denegare il voto favorevole al complesso del disegno di legge, anche atteso l'emendamento saggiamente apprestato dal relatore, senatore Coco, e condiviso dall'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord, precisando che nei confronti dell'articolo 1 e dell'articolo 2 il nostro Gruppo avrebbe potuto votare favorevolmente; l'articolo 3, per converso, non consente di esprimere egual voto. Quindi, ritenendo prevalente il valore e la portata dell'articolo 3, dovendo esprimere un voto che si basa sull'articolato complessivo, il voto finale è negativo.

Pertanto, voteremo contro l'approvazione del disegno di legge n. 1167, come modificato dalla Commissione.

FABJ RAMOUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, a nome del Gruppo del PDS annuncio il voto favorevole. Pur condividendo alcune perplessità sul metodo legislativo, come quelle che sono state testè espresse dal collega Filetti, tuttavia riteniamo che nei casi in cui sia indispensabile, per la prevenzione di situazioni eccezionali di grave pericolo che riguardino l'urgenza per l'ordine e la sicurezza, il giudice d'ufficio disponga la partecipazione dell'imputato al dibattimento con la formula «a distanza» attraverso il collegamento audiovisivo tra aula di udienza e il luogo di detenzione.

Qui si è detto che una «partecipazione a distanza» lede il diritto di difesa. Ho qualche perplessità, però ritengo che nulla osti a che la persona, che deve essere interrogata e che ha diritto di essere presente, partecipi al dibattimento con queste modalità e vi partecipi con il suo difensore. Nella relazione ministeriale e nel dibattito in Commissione nessun pericolo in tal senso si è ritenuto incidente.

Noi diamo l'adesione al disegno di legge, perchè i collegamenti audiovisivi garantiscono sicurezza per chi teme per la propria incolumità personale.

GRAZIANI Augusto Guido. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* GRAZIANI Augusto Guido. Signor Presidente, siccome ritengo che questo provvedimento non tuteli a sufficienza i diritti dell'imputato, in dissenso dal mio Gruppo voterò contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme in materia di revoca della liberazione condizionale, di cooperazione in materia penitenziaria e di partecipazione al dibattito a distanza».

È approvato.

PREIONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro» (1459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento la deliberazione finale avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Comunico che il senatore Smuraglia ha proposto una questione sospensiva.

Ha pertanto facoltà di parlare per illustrarla.

SMURAGLIA. Signor Presidente, in realtà, più che sollevare una questione sospensiva, in termini rigorosi, vorrei concordare, se possibile, con il relatore e con il Presidente della Commissione un rinvio di questo provvedimento in Commissione e spiego le ragioni di questa mia proposta anche per quei colleghi con i quali non abbiamo fatto in tempo a concludere un discorso esplicito.

Innanzitutto, vi è una ragione di principio, di carattere generale, costituita dal fatto che si parla molto dell'esigenza di una depenalizzazione, ma poi - mentre circolano al riguardo vari progetti e ne ha parlato anche il Ministro della giustizia in varie occasioni, dichiarandosi pienamente disponibile - vengono presentati dal Governo dei provvedimenti parziali, limitati, per settore. A mio avviso, questo è un metodo non corretto e soprattutto mi dispiace molto che si cominci proprio dalla materia del lavoro; non vorrei infatti che ciò apparisse come un segnale in qualche modo negativo e cioè che la materia è contrasse-

gnata da un giudizio di disvalore sociale così modesto che si può tranquillamente depenalizzare ogni violazione.

Questa è la ragione di principio. La seconda è che, per una serie di disguidi assolutamente banali e fortuiti, la Commissione lavoro, che è una delle più interessate al riguardo, non ha potuto esprimere il suo parere sul disegno di legge in esame; basta controllare gli atti per verificare che il parere non è stato espresso. Se avessimo potuto esprimerlo avremmo detto, in uno scambio cordiale di idee - come avviene sempre - con la Commissione giustizia, che in questa materia ci sono aspetti così delicati che alcune norme sanzionate penalmente, in maniera apparentemente anche lieve, in realtà, si riferiscono a fatti di notevole gravità. Faccio un esempio banalissimo: l'obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro entro due giorni, sanzionato con la pena dell'ammenda, può apparire poco rilevante, un semplice adempimento amministrativo. In realtà, però, se non si fa la denuncia in quei due giorni, si elimina la possibilità di condurre gli accertamenti del caso proprio nel momento più delicato. È noto infatti che, dopo un certo lasso di tempo, il cantiere di lavoro smobilita, le tracce vengono eliminate e quindi non si trova più alcun indizio. Pertanto, depenalizzare una norma come questa, anche se è prevista solo la pena dell'ammenda, ha delle conseguenze impensabili.

Faccio un altro rilievo. Si depenalizza, secondo il progetto, l'intera legge n. 903 del 1977, sulla parità tra uomo e donna nel lavoro, che è stata considerata una conquista; le violazioni di quelle norme si riferiscono sempre a vere e proprie discriminazioni in relazione al sesso. Ebbene, mi pare che in questo caso il giudizio di disvalore sociale sia tale da ritenere opportuno mantenere in vita queste norme, cercando magari di renderle più efficaci, ma non semplicemente riducendole ad una sanzione amministrativa. Ho presentato alcuni emendamenti proprio a titolo esemplificativo per rendere evidenti le conseguenze alle quali andremmo incontro.

A me pare che la questione fondamentale sia questa, senza che si pongano problemi di sorta sul piano dei nostri lavori. Questo non è un decreto-legge e non c'è un'urgenza particolarissima; pertanto, consentire di esaminare il problema con la Commissione di merito competente credo sarebbe nell'interesse di tutti. Ecco la ragione per cui propongo quella che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, non posso che chiamare questione sospensiva, ma che è in realtà un garbato invito che rivolgo al Governo, al relatore e al Presidente della Commissione giustizia ad acconsentire affinché la questione possa essere approfondita di quel tanto che la materia merita per la sua rilevanza sociale e per le implicazioni notevoli che in essa vi sono. Fra l'altro, mentre la esaminiamo, si potrebbe anche sentire dal Ministro della giustizia quali sono le sue effettive intenzioni per quanto riguarda il testo che circola, ma che non è tradotto formalmente in un progetto concreto, di una depenalizzazione vasta come quella del 1981, che avrebbe, essa sì, un vero significato, con le sue esclusioni, con la sua redistribuzione della materia secondo criteri di rilevanza sociale e criminale e che costituirebbe un provvedimento organico. Oggi vediamo che in un'unica seduta sono al nostro esame due provvedimenti parziali di depenalizzazione; fra poco esamineremo quello relativo alle

norme del testo unico della pubblica sicurezza. Parrebbe pertanto più logico che si provvedesse ad esaminare l'intera questione in un contesto più generale. Ma – ripeto – si pone una questione specifica per la materia del lavoro sulla quale veramente invoco la cortesia e l'attenzione dei colleghi perchè si possa evitare di fare un'operazione che risulterebbe sostanzialmente ingiusta. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazioni del senatore Smuraglia, prima di dare la parola ad un rappresentante per ogni Gruppo sulla questione sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento, la Presidenza ritiene opportuno ascoltare in merito il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

* **COCO, relatore.** Signor Presidente, non ritengo di poter esprimere un parere specifico a favore o contro la proposta avanzata: mi rimetto all'Assemblea. Vorrei però osservare che, per quanto mi risulta, vi è un generale consenso rispetto alla politica di decriminalizzazione degli illeciti minori, nella convinzione che la sanzione amministrativa o altri strumenti sanzionatori meglio articolati (alcuni dei quali sono previsti proprio in questo disegno di legge delega) siano più appropriati al disvalore degli illeciti sanzionati e abbiano una maggiore efficacia dissuasiva. Se accettiamo, come da più parti è avvenuto al punto che sono stati auspicati un maggiore coraggio ed una maggiore determinazione, tale politica di decriminalizzazione, non possiamo al tempo stesso, ogni volta che viene avanzata una proposta di decriminalizzazione, osservare che la sanzione penale avrebbe una maggiore efficacia dissuasiva.

Delle due l'una: o si accetta in termini generali la bontà di questa direttiva generale del Governo e del Parlamento, tesa alla decriminalizzazione degli illeciti minori, ritenendo che la sanzione ed il processo amministrativo – per quello che valgano in questo contesto tali istituti – abbiano una maggiore efficacia dissuasiva, oppure meglio abbandonare il progetto di decriminalizzazione ed affermare che tutti gli illeciti devono essere puniti con la sanzione penale. Questa è una prima osservazione.

Pur apprezzando moltissimo le considerazioni del collega Smuraglia, non posso poi condividere un giudizio negativo su un progetto specifico di decriminalizzazione di alcuni illeciti: l'interesse tutelato da queste disposizioni è di grande rilevanza, è vero, ma se il Parlamento ed il Governo ritengono che la sanzione amministrativa sia più appropriata ed efficace occorre prenderne atto. Vorrei aggiungere che nel presente disegno di legge sono previsti dei sistemi sanzionatori articolati meglio rispetto a quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981: in particolare per alcuni illeciti è possibile l'immediato pagamento della multa, rimuovendo così la situazione di illiceità con la conseguente estinzione del reato.

A mio parere si dovrebbe quindi accogliere questa direttiva di riforma e, anzi, come ho precisato anche nella relazione, cercare di ampliarla.

Vi è poi un'altra osservazione da fare: il Governo non ha presentato un progetto generale di decriminalizzazione, un disegno di legge che

possa avere la stessa valenza della legge n. 689 del 1981, e questa osservazione è stata più volte fatta in Commissione. Tuttavia, ancorchè il Governo avrebbe fatto meglio a presentare un progetto generale di decriminalizzazione, abbiamo accettato questo metodo di procedere per «piccoli passi», per cui è opportuno che il Governo e il Parlamento ricerchino una certa logica evolutiva nella via della decriminalizzazione.

Ho voluto proporre queste mie osservazioni, alle quali peraltro sto pensando mentre parlo. Come ho già detto, per quanto riguarda la questione sospensiva, mi rimetto all'Assemblea e a chi è competente a decidere relativamente al rinvio in Commissione.

Pur apprezzando le ragioni del collega Smuraglia, ritengo che esiste anche l'esigenza di andare avanti in questi progetti di decriminalizzazione, una volta accettato il principio generale della decriminalizzazione stessa per quanto riguarda la razionalità e l'efficacia dei sistemi sanzionatori e poi per queste istanze, quotidianamente ricevute da tutti, ad essere addirittura più determinati e più coraggiosi in questa direzione. (*Applausi del senatore Riz*).

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo innanzitutto lo stupore e la meraviglia per la situazione che si sta verificando questa mattina, perchè in Commissione, se ben ricordo, il testo aveva ricevuto un apprezzamento generale e proprio per questo motivo si era deciso di sottoporlo all'esame dell'Assemblea.

Anch'io non mi opporrò ad un eventuale rinvio in Commissione di questo provvedimento se si voterà in tal senso; mi rimetto cioè alle decisioni dell'Assemblea perchè ritengo che il Senato sia sovrano.

Voglio solamente far rilevare che non può essere imputato al Governo se la Commissione lavoro e previdenza sociale non ha espresso parere; infatti se ciò è avvenuto riguarda l'organizzazione dei lavori del Senato e non il Governo.

Quindi, pregherei il senatore Smuraglia almeno di concedere questo.

SMURAGLIA. Non l'ho detto. Ho parlato di disguido.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quanto al discorso della parzialità con cui il Governo presenta i testi relativi alla depenalizzazione o alla decriminalizzazione, vorrei far notare che è vero che la via scelta dal Ministro non è quella di un'unica legge che comprenda l'approvazione o la conversione di una serie di norme; tuttavia, mi pare che anche la Commissione competente, di fatto, è consenziente sulla linea scelta dal Ministro di creare tanti tasselli con i quali poi costruire il mosaico, tanto è vero che, per quanto riguarda il punto successivo all'ordine del giorno, cioè la delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la Commissione ha scelto la via di eliminare tutto quanto concernesse gli articoli del codice penale proprio per avere un testo che si occupasse solo del testo

unico di pubblica sicurezza. Quindi, mi sembra che sia stata comunemente recepita questa idea del Ministro di formulare una serie di testi monotematici che poi, tutti insieme, formeranno il quadro generale della cosiddetta decriminalizzazione. Mi sembrava doveroso evidenziare tale aspetto contro l'accusa di parzialità rivolta dal senatore Smuraglia ai testi presentati questa mattina.

Per quanto riguarda il fatto che la materia connessa con le questioni del lavoro sia di grande rilevanza, non posso che consentire. Non vorrei però, senatore Smuraglia, che affermare che le questioni relative al lavoro siano di grande rilevanza significasse di fatto non procedere poi alla riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro.

Allora, se l'intenzione è quella di un rinvio in Commissione per un esame più preciso, ma con l'obiettivo comunque di approvare questa delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro, non posso che rimettermi al Senato; se, invece, si vuol sostenere che si tratta di materia di grande rilevanza e che, per ciò stesso, non si può cominciare da essa il discorso della depenalizzazione, è chiaro che non posso che essere contraria al ritorno in Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, abbiamo acquisito i pareri del relatore e del Governo. Perchè la discussione abbia punti sicuri di riferimento, vorrei chiedere alla cortesia del senatore Smuraglia di precisare – perchè almeno per me non è risultato chiaro dalle parole da lui pronunciate – se si tratta di una sospensiva diretta al rinvio in Commissione, o al rinvio del dibattito in Aula ad altra data da determinare.

SMURAGLIA. Signor Presidente, mi consenta di chiarire possibili equivoci. Non ho mosso alcun addebito al Governo, ma ho segnalato soltanto un disguido interno ai rapporti tra le Commissioni, in quanto la Commissione lavoro non ha potuto materialmente esprimere il suo parere in tempo utile, come può testimoniare il Presidente della Commissione e qualunque altro commissario.

Pertanto, la mia richiesta è che il disegno di legge ritorni in Commissione per dar modo di acquisire il parere della Commissione lavoro. Voglio chiarire al senatore Coco che tale richiesta non è diretta ad acquisire un parere contrario alla depenalizzazione nel complesso della materia, ma a consentire di svolgere una valutazione attenta, proprio all'interno della linea di depenalizzazione, su singole e specifiche norme, su alcune delle quali si intende richiamare l'attenzione perchè implicano un particolare giudizio di disvalore sociale. Pertanto, la Commissione lavoro si esprimerà soltanto su tali norme e successivamente la Commissione giustizia esprimerà il parere definitivo. Non si mette in discussione nè la depenalizzazione nel suo complesso, nè si chiede di sottrarre la materia di lavoro alla depenalizzazione; si chiede di verificare invece con attenzione alcune norme che sembrano innocue, ma che in realtà – a mio avviso – tali non sono.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Smuraglia per il chiarimento. Desidero ricordare che la Commissione lavoro non aveva espresso il proprio parere nei tempi stabiliti.

Do la parola ai rappresentanti dei Gruppi che intendano intervenire.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGGI. A nome del Gruppo di Rifondazione comunista mi associo alla richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione avanzata dal collega Smuraglia. Non voglio entrare nel merito perchè non è il momento, ma la materia è molto delicata e credo opportuno acquisire il parere della Commissione lavoro che non è stato espresso e non voglio sindacare sulle motivazioni di questo disguido.

Non voglio svolgere alcun processo alle intenzioni, signor Sottosegretario; per quanto ci riguarda faremo in modo che la Commissione esprima il proprio parere il più presto possibile.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, sono favorevole a concedere un termine per consentire alla Commissione lavoro di esprimere un parere; sono invece contrario a rinviare il provvedimento in 2ª Commissione dove è già stato esaminato in maniera abbastanza attenta.

Relativamente al problema sollevato dal senatore Smuraglia, ritengo che il Governo - in modo particolare ieri, come accennava il sottosegretario Mazzuconi - abbia indicato una linea migliore rispetto a quella precedente e cioè quella di prevedere dei provvedimenti monotematici, non inserendo quindi materie eterogenee in un unico testo. In ogni caso si dovrebbe pensare ad un coordinamento tra i vari provvedimenti in quanto la materia nel suo complesso è omogenea. È necessario esaminarla con disegni di legge separati in quanto nel caso di un unico provvedimento ci troveremmo davanti ad una scelta molto imbarazzante: quella di approvare o respingere per intero un disegno di legge che magari contiene elementi nei cui confronti si potrebbe esprimere un parere positivo ed altri che darebbero luogo ad un parere negativo. Pertanto, è necessario proporre disegni di legge monotematici, come diceva l'onorevole Mazzuconi, ma coordinati tra loro per rendere omogenea la materia.

Sono pertanto favorevole al rinvio del provvedimento, inserendolo all'ordine del giorno dell'Aula la prossima settimana, per dar tempo alla 11ª Commissione di esprimere un parere; sono però contrario a rimettere alla 2ª Commissione il riesame dell'intero disegno di legge.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, vorrei far presente all'Assemblea che il provvedimento è stato assegnato regolarmente alla Commissione la-

voro. Il tempo a disposizione per esprimere il parere è ampiamente scaduto. Quindi, la Commissione giustizia, constatato che il parere non è stato espresso, ha proceduto oltre.

Personalmente ritengo che questo non possa essere un motivo di rinvio, secondo la richiesta avanzata dal senatore Smuraglia. Se vi fossero altri motivi che inducessero l'Assemblea a rinviare l'esame del provvedimento, potremmo anche essere favorevoli. In nessun caso, tuttavia, si può determinare un precedente di questo genere. Altrimenti, ogni volta che una Commissione fa scadere i termini per l'espressione del proprio parere e viene a dirci: «Signori, vorrei esprimere il parere tardivamente, chiedo pertanto il rinvio del provvedimento nella Commissione di merito», vi sarebbe la riapertura dei termini. Ritengo che questo sarebbe un precedente pessimo, signor Presidente, e pregherei pertanto il senatore Smuraglia di individuare un altro argomento, eventualmente un argomento di merito, non questo che, a mio modo di vedere, è assolutamente inesistente e inconsistente. (*Applausi del senatore Di Lembo*).

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, ritengo che la richiesta di sospensione dell'esame del disegno di legge sia totalmente immotivata. Per la verità, dobbiamo tener presente che il disegno di legge ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 agosto 1993. Sono passati dunque molti mesi.

Evidentemente, la Commissione lavoro non ha ritenuto necessario procedere all'esame del disegno di legge ed esprimere un parere. Ora è passato tanto tempo e non vedo le ragioni per cui non si debba procedere oltre nell'esame del disegno di legge in Aula e alla sua votazione. Sarebbe un tempo perduto, un fatto che nuocerebbe, in ultima analisi, all'*iter* della giustizia in sede penale. Abbiamo infatti un affastellamento di arretrati nella giustizia penale, che non consente ulteriori dilazioni. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

MASIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, intendo appoggiare la richiesta del senatore Smuraglia, pur avendo votato il parere favorevole in una visione di decriminalizzazione, come è stata chiamata dal Governo, dei reati minori perchè si possa provvedere ad una tutela della società nei confronti di violazioni maggiori. Tuttavia, *melius re perpensa*, saremmo costretti a votare contro un provvedimento che, al contrario, ha tutta la nostra approvazione.

E mi pare che ciò non debba essere sottovalutato a fronte di certe eccezioni formali che oggi si stanno sollevando. Se è vero che la Commissione lavoro non ha espresso il suo parere - giustamente il presidente Riz dice che ne ha avuto tutto il tempo e non lo ha fatto -, trattasi di una pecca formale che oggi dovrebbe impedirci di andare a

guardare a fondo su certi fatti di carattere sostanziale che invece vanno visti. Noi vorremmo votare questo provvedimento, ci abbiamo lavorato sopra e siamo d'accordo con l'iniziativa del Governo, anche se ho opinioni diverse sulla strada seguita del monotematismo e l'ho detto anche in Commissione. Riteniamo che in un campo così delicato, quale è quello della decriminalizzazione dei reati, se abbiamo ripensamenti è giusto che li consideriamo.

Il senatore Smuraglia ha espresso una sua perplessità, non rispetto all'impianto di tutto il disegno di legge nè rispetto all'impianto generale della decriminalizzazione, bensì rispetto ad un certo tipo di reati. Pertanto mi pare che la Commissione lavoro debba nuovamente essere investita dell'esame del provvedimento in modo da esprimere un suo parere; questo, certo, non sarà vincolante nè per la Commissione giustizia nè per l'Assemblea. Mi pare comunque che si debba sentire la Commissione lavoro in una materia così delicata ed importante.

Proprio nell'interesse di portare a compimento un lavoro che abbiamo svolto, per dare anche il nostro apporto, noi appoggiamo la richiesta del senatore Smuraglia perchè il provvedimento venga rimesso in Commissione lavoro affinchè esprima il suo parere per lo meno per le parti alle quali è interessata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima che vi esprimiate con il voto desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che la richiesta di rinvio non può che essere alla 2ª Commissione, che è competente sul merito. Dal punto di vista regolamentare si tratta di un rinvio alla 2ª Commissione.

Metto ai voti la richiesta del senatore Smuraglia di rinviare il disegno di legge n. 1459 in Commissione.

Non è approvata.

Procediamo dunque con la discussione.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di assunzione dei lavoratori:

1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o

dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;

2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;

3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonchè le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonchè nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;

c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:

1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonchè le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;

d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine

determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonchè il delitto previsto dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonchè le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice penale;

f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a), n. 3), sopprimere le parole: «e di assunzioni obbligatorie».

1.1

SMURAGLIA

Al comma 1, alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge» con le altre: «entro il termine, non prorogabile, di trenta giorni».

1.2

SMURAGLIA

Al comma 1, alla lettera b), numero 2), aggiungere le parole: «e stabilendo comunque che la prescrizione deve rimanere sospesa durante il periodo previsto per l'adempimento e che la sospensione del procedimento non operi in caso di impugnazione della diffida in sede amministrativa».

1.3

SMURAGLIA

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «lettere a), b), c) e d)» inserire le seguenti: «e tenendo ferme le sanzioni penali previste dalla legge n. 903 del 1977, dagli articoli 53 e 54 del testo unico infortuni n. 1124 del 1965 e dalle leggi sulla tutela delle lavoratrici madri».

1.4

SMURAGLIA

Invito il presentatore ad illustrarli.

SMURAGLIA. Signor Presidente, nell'articolo 1 si prevede la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie. Poichè c'è una tendenza all'elasticizzazione della disciplina in materia di costituzione del rapporto di lavoro, consento sulla parte generale mentre non sono d'accordo per quanto riguarda la depenalizzazione in materia di assunzioni obbligatorie. Faccio presente che queste assunzioni significano in concreto, perchè ci rendiamo conto di che cosa si tratta, che un invalido, di cui sono stati accertati i requisiti dalle apposite commissioni, viene inviato ad un datore di lavoro che lo rifiuta in attesa del momento in cui sceglierà autonomamente il lavoratore da assumere.

Socialmente questo fatto è di particolare gravità, non si tratta della normale violazione delle regole dell'assunzione ma di qualcosa di molto di più, proprio perchè si tratta di invalidi. Pertanto, ritengo che dalla depenalizzazione debba essere sottratta la materia relativa al collocamento obbligatorio che deve restare disciplinata come lo è attualmente.

L'emendamento 1.2 riguarda specificamente un sistema che viene introdotto alla lettera b), numero 1), dell'articolo 1, sul quale concordo pienamente. Ma si tratta di prevedere dei correttivi. È la famosa questione della diffida fatta da un organo di vigilanza. Si è discusso molto a lungo (ci sono sentenze contrastanti anche della stessa Corte di cassazione sul punto) se quando si fa la diffida, cioè la prescrizione al datore di lavoro di mettersi in regola entro un certo termine, contemporaneamente l'ufficiale di polizia giudiziaria debba fare rapporto all'autorità giudiziaria, come era normalmente previsto dall'articolo 2 del vecchio codice di procedura penale.

Si è discusso a lungo sull'obbligatorietà e sull'alternatività di diffida e rapporto. La norma tende a risolvere questo problema immaginando un sistema nel quale chi fa la diffida deve comunicarlo all'autorità giudiziaria, ma il procedimento penale rimane sospeso per tutto il tempo previsto per l'adempimento. Questa soluzione è corretta.

Ciò che propongo a questo riguardo con l'emendamento è che il termine non venga lasciato alla discrezionalità dell'organo di vigilanza che potrebbe assegnare anche dei termini ampi in relazione al tipo di aziende e non al tipo di lavori necessari; in secondo luogo, che non si proceda, come ai tempi dell'ENPI, di proroga in proroga in modo che in pratica non si sa più bene cosa accada. L'emendamento 1.2 mira a fissare la regola di un termine non discrezionale di trenta giorni, non prorogabile, visto che si sospende anche il procedimento penale.

L'emendamento 1.3 attiene alla stessa materia; esso stabilisce in primo luogo che durante il periodo di sospensione del procedimento deve rimanere sospesa anche la prescrizione, com'è ovvio, perchè non si deve beneficiare di questo periodo per abbreviare un termine prescrittivo che in queste materie è sicuramente piuttosto breve. In secondo luogo, si vuole evitare che operi - è questa una questione delicata sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del relatore - la sospensione del procedimento penale in caso di impugnazione in sede amministrativa della diffida. Che cosa può accadere? Può avvenire che la diffida venga impugnata innanzi al TAR, il quale può concedere la sospensiva. In tal caso, se per tutto questo tempo rimane sospeso il procedimento penale, noi finiamo per rimettere le sorti di esso alla giurisdizione amministrativa, che deciderà nei suoi tempi, e per tale periodo il procedimento rimarrà sospeso non consentendosi di raggiungere quelli che dovrebbero essere gli obiettivi peculiari: ottenere molto rapidamente, in luogo di una sanzione, l'adempimento, e cioè che il datore di lavoro si metta in regola il più presto possibile ed elimini le situazioni di pericolo.

Infine, l'emendamento 1.4 riguarda la lettera e) dell'articolo 1 e, laddove si stabilisce che vengano depenalizzate tutte le contravvenzioni punite con l'ammenda propone di tenere ferme le sanzioni penali previste dalla legge n. 903 del 1977, relativa alla parità tra uomo e donna nel lavoro, trattandosi di norme antidiscriminatorie per le quali è opportuno che rimanga la sanzione penale. Si fa poi riferimento agli articoli 53 e 54 del testo unico infortuni n. 1124 del 1965, che è quello cui facevo riferimento prima, che prevede l'obbligo di denuncia nei due giorni successivi, fondamentale per l'accertamento delle reali cause dell'infortunio con la tempestività necessaria, e quindi tale da far ritenere opportuno che si mantenga la sanzione penale per l'inadempimento. Infine, si fa riferimento alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri che non può essere depenalizzata. Infatti, da molto tempo uno dei nostri vanti è l'aver garantito una tutela delle lavoratrici madri superiore a quella di altre legislazioni. Non mi pare opportuno che in questa fase si depenalizzino norme di questo genere.

Il complesso di questi emendamenti mira a migliorare il provvedimento, senza toccare le linee generali della depenalizzazione proposta. Per cui, li raccomando vivamente all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **COCO, relatore.** Signor Presidente, mi rendo conto della fondatezza dei motivi che sorreggono questi emendamenti, però, per quanto riguarda l'emendamento 1.1 debbo ripetere un'osservazione di carattere generale: o noi riteniamo che la sanzione amministrativa abbia una reale efficacia dissuasiva e qualche volta, per il modo con cui viene applicata, addirittura migliore della sanzione penale - perchè molte volte questi reati contravvenzionali cessano per decorrenza dei termini - e allora dobbiamo estendere la depenalizzazione o riteniamo che illecito depenalizzato significhi illecito non efficacemente sanzionato e

allora noi dobbiamo abbandonare la strada della decriminalizzazione. Certamente le osservazioni del senatore Smuraglia sono fondate, però, per ogni illecito decriminalizzato si potrebbero formulare osservazioni altrettanto fondate proprio con l'obiettivo di escluderli dalla decriminalizzazione. La principale osservazione è quindi che si realizzano decriminalizzazioni più o meno estese, perchè si ritiene che la sanzione amministrativa verrà effettivamente applicata in quanto si ritiene fornita di maggiore efficacia dissuasiva.

Ciò posto, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, la logica di mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro era proprio di evitare il mercato clandestino del lavoro. L'assunzione obbligatoria è altra cosa, perciò, anche per una ragione di logica sistematica della legislazione, non credo si possa aggiungere questa eccezione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, il testo del comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 1 prevede: «entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge». Il decreto delegato quindi stabilirà il termine preciso entro il quale l'autorità amministrativa deve dare quelle disposizioni per rimuovere la situazione di illiceità. Ritengo sia preferibile lasciare al legislatore delegato la facoltà di stabilire esplicitamente questo termine, che molto probabilmente sarà di trenta giorni; ritengo però eccessivo che sia la legge di delega a stabilire tale termine.

Quanto all'emendamento 1.3, esso tende ad aggiungere al comma 1, alla lettera b), numero 2), le parole: «e stabilendo comunque che la prescrizione deve rimanere sospesa durante il periodo previsto per l'adempimento e che la sospensione del procedimento non operi in caso di impugnazione della diffida in sede amministrativa»; il progetto di legge si fa carico del fatto che questa complessa fattispecie sanzionatoria, prevista dalla lettera b), porrà un complesso di problemi per quanto riguarda la prescrizione, l'esercizio dell'azione penale e la necessità o meno di sospendere i termini dell'azione penale nel periodo che passa tra l'accertamento dell'illecito e la eliminazione dello stesso; quindi si delega il Governo ad emanare tutte le disposizioni di coordinamento che sono necessarie. Ritengo sia più opportuno dare questa delega al Governo, perchè è un problema di coordinamento o, se si preferisce, di coordinazione (in passato ci furono in questa sede grandi dibattiti dottrinali sulla distinzione che nel linguaggio giuridico si debba avere tra i termini coordinamento e coordinazione) tra queste norme e quelle riguardanti l'esercizio e lo svolgimento dell'azione penale. Peraltro è chiarito in maniera inequivoca che l'autorità che accerta l'infrazione deve fare subito rapporto all'autorità giudiziaria, operando l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria come causa di estinzione del reato.

Credo quindi che questi problemi come altri di coordinamento si possano risolvere meglio in quel modo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.4, ritengo che anche in questo caso vi sia una tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio e che nella delega si debba procedere a piccoli passi,

salvando la sanzione penale per gli illeciti che vengono considerati di particolare gravità. Comunque, su questo punto, mi rimetto all'Assemblea.

Ringrazio il senatore Smuraglia, perchè ha prospettato alcuni problemi molto importanti nella materia della depenalizzazione, che sembra riguardare i reati «bagatellari» ma che ripropone molti principi di grande importanza nella logica e nella razionalità dei sistemi sanzionatori; però ritengo che alcuni di questi problemi potrebbero essere risolti in maniera più opportuna in sede di decretazione delegata.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, concordo pienamente con il parere espresso dal relatore con l'interessante illustrazione degli argomenti fatta, eccetto che per l'emendamento 1.4 su cui, così come sugli altri, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Smuraglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Smuraglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Smuraglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Smuraglia.

Non è approvato.

La deliberazione finale sul disegno di legge che – come ho già detto – deve avvenire mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, è rimandata a fine seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

«Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari» (1460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che anche la votazione finale di questo provvedimento dovrà avvenire mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è autorizzata quindi a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Coco.

* COCO, *relatore*. Signor Presidente, richiamo qui quanto già detto in precedenza sui progetti di decriminalizzazione. Le disposizioni di questa delega conferiscono al Governo il potere e il dovere di procedere ad alcune decriminalizzazioni in materia di leggi di pubblica sicurezza e di disposizioni ad esse connesse o complementari. Anche in questo caso, la scelta tra gli illeciti da depenalizzare e quelli che invece restano reato, nel senso che nei loro confronti è prevista la sanzione dell'arresto o dell'ammenda, è stata molto laboriosa e difficile.

In un primo tempo, il testo governativo prevedeva la depenalizzazione di alcune disposizioni del testo unico di pubblica sicurezza e di altre disposizioni del codice penale. Esso stabiliva altresì che alcuni illeciti contravvenzionali, sanzionati nel codice penale, venissero decriminalizzati ed inseriti in un nuovo contesto di disposizioni amministrative. Successivamente, il Governo ha deciso di limitare questo progetto di depenalizzazione ai soli illeciti contenuti nel testo unico di pubblica sicurezza proprio perchè ha ritenuto – e la Commissione giustizia si è fatta carico di questa preoccupazione del Governo – di seguire, in questa fase di decriminalizzazione per approssimazioni successive o per piccoli passi, una linea di estrema prudenza.

Si è cioè ritenuto che, non procedendosi con un provvedimento generale, in questi passaggi intermedi occorresse essere molto prudenti ed avvertiti. Per questi motivi è stato soppresso ogni riferimento al codice penale. Restano così alcune sanzioni riguardanti il testo unico di pubblica sicurezza, con le eccezioni previste soprattutto alla lettera a) dell'articolo 1, già ampiamente valutate: allo stato attuale dell'evoluzione verso la decriminalizzazione si ritiene che tali delitti debbano restare sanzionati come illeciti penali. Tali disposizioni sono peraltro particolarmente coordinate tra di loro anche in ragione della loro importanza.

Di rilievo è anche l'articolo 2 con il quale si allarga la decriminalizzazione, limitata agli illeciti puniti soltanto con l'ammenda, anche

agli illeciti puniti con la multa o con l'ammenda, ampliando così di molto le prescrizioni di decriminalizzazione.

Probabilmente questo sarà l'ultimo provvedimento in tema di decriminalizzazione; vorrei perciò fare alcune considerazioni di carattere conclusivo, magari riprendendo anche alcune considerazioni che ho già avuto modo di fare.

Con vastissimo consenso di quella che può essere definita la cultura giuridica e di politica della giustizia, si è ritenuto che per razionalizzare i sistemi sanzionatori sia opportuno sostituire molti illeciti penali con illeciti amministrativi, nel presupposto che una ipercriminalizzazione, basata soltanto sul convincimento che la sanzione penale abbia comunque una maggiore forza deterrente, sia sbagliata. Un presupposto supportato dalle seguenti considerazioni: spesso la sanzione penale non è appropriata alla consistenza dell'illecito sanzionato; molte volte queste sanzioni di fatto non vengono applicate in quanto operano varie strategie di difesa e soprattutto la prescrizione; si ritiene che la sanzione amministrativa - come ho detto più volte - abbia una maggiore efficacia dissuasiva e se si ritenesse il contrario dovremmo abbandonare completamente la politica della decriminalizzazione.

Siccome in passato, negli anni '20 e '30, c'è stata una tendenza verso la criminalizzazione, abbiamo avuto due grandi fattispecie di reato: i delitti per gli illeciti di maggiore consistenza e le contravvenzioni per gli illeciti di minore consistenza. Procedendo in questo progetto di decriminalizzazione abbiamo rilevato invece tre tipi di illeciti: i delitti, le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi. Il fatto che questi ultimi siano decriminalizzati è un dato di evoluzione storica che non rileva dal punto di vista normativo.

Dal momento che si parla sempre di razionalizzare i sistemi sanzionatori, il Parlamento ed il Governo devono dunque procedere razionalmente: al limite, non vedo come sia possibile mantenere la qualifica di reato per illeciti che non sono puniti con una sanzione detentiva; ove vi sia un illecito punito soltanto con una sanzione pecuniaria, forse sarebbe meglio avere maggiore coraggio e procedere verso la depenalizzazione.

Un'altra considerazione finale. Molte volte in Commissione giustizia e in Aula si è proceduto alla depenalizzazione. Tutti o perlomeno molti desiderano che questa depenalizzazione sia sempre più vasta, eppure si registra una corrispondente, contrastante ipercriminalizzazione che si manifesta in modo schizofrenico. Al di fuori del controllo della Commissione giustizia, spesso, al fine di garantire una maggiore osservanza delle leggi che vengono approvate, si aggiungono delle sanzioni penali.

Questa schizofrenia, tra le tante che hanno turbato l'opera legislativa negli ultimi anni, non si può accettare, e forse sarebbe bene dare attuazione - non so se vi è stata una manifestazione di desiderio, un proposito - alla previsione di chiedere un parere obbligatorio della Commissione giustizia ogni volta che una legge prevede una nuova sanzione penale.

Ho voluto dire questo perchè mi sembrava importante prima di concludere la mia relazione su questo provvedimento di decriminaliz-

zazione. Come ho detto, sembrano cose secondarie, i cosiddetti reati bagatellari rispetto ai quali stabilire se deve essere competente il pretore o un'autorità amministrativa, ma in realtà sono problemi molto importanti che riguardano la razionalità dei sistemi sanzionatori ed un po' tutto il sistema penale e processuale.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

CONSO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, signori senatori, certamente il Governo tiene molto a questo disegno di legge in quanto fa parte di quel quadro propositivo che intende ridare agli illeciti il loro giusto peso; infatti sono troppe le previsioni penali per fatti lievi, cosicchè diventa importante perseguire la strada di una calibrata decriminalizzazione. Già altri passi sono stati compiuti. Questo di oggi riguarda un settore che merita finalmente una revisione attenta, quale si può realizzare attraverso questo disegno di legge, nei vari aspetti cui la Commissione giustizia del Senato ha rivolto particolare attenzione, pervenendo ad un testo che ha un ambito meno ampio di quello che in un primo momento era stato tracciato, essendovi state inserite anche alcune norme del codice penale. Per esse si è opportunamente rilevato che il tessuto del codice penale ha una sua organicità, per cui i reati minori del codice penale possono sì meritare un'operazione di decriminalizzazione, però, forse, più opportunamente si deve dedicare ad essi un'esame specifico nel quadro della riforma del codice penale o di una sua parte. Pertanto, il Governo dà senz'altro pieno appoggio a questo provvedimento, concordando totalmente con le considerazioni del relatore senatore Coco.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui

manca o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);

e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c) e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la sola ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «solo con la multa o con l'ammenda»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «oltre all'ammenda», sono inserite le seguenti: «o alla multa».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MASIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, egregi colleghi, si è verificata una forte sinergia tra l'attività del Governo, dei Gruppi di maggioranza e dei Gruppi di opposizione in Commissione intorno a questo disegno di legge, e non soltanto. Ciò significa che si trattava di un problema così sentito da tutti che bene ha fatto il Governo a presentarlo.

Noi avevamo una posizione metodologicamente diversa; ritenevamo che fosse necessario affrontare in maniera complessiva il tema

delle decriminalizzazioni e non frazionarlo; questo per evitare poi, in sede di applicazione e di attuazione di queste norme che conosciamo, delle difficoltà di ordine interpretativo da parte degli operatori del diritto.

Il Governo ha scelto una strada diversa e ci siamo adeguati ad essa. Stamattina abbiamo visto la depenalizzazione delle norme di pubblica sicurezza e di altre leggi minori. Restano – lo affermava poco fa il Ministro – quelle norme del codice penale che noi abbiamo espunto dal testo perchè facevano parte di un disegno più organico che comunque bisogna affrontare perchè su questo tema vi è un dibattito vivissimo da parecchio tempo. È necessario oggi che fatti, previsti cinquant'anni fa e forse più come reato e che hanno perso la carica di aggressione sociale, vengano espulsi dal novero dei reati previsti dal codice penale. Si tratta di ipotesi di reato che non hanno più attualizzazione; di conseguenza, è necessario snellire il codice stesso anche perchè la magistratura possa muoversi con maggiore sicurezza e speditezza nel perseguire invece reati che hanno una carica aggressiva, socialmente parlando, maggiore.

Pertanto sollecitiamo il Governo ad una pronta revisione del codice sostanziale a cui daremo il nostro contributo nei limiti del tempo che ci è rimasto. Confermiamo con il nostro voto d'Aula la posizione favorevole sul provvedimento già espressa in sede di esame del disegno di legge in Commissione giustizia.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo per votare contiene la delega al Governo al fine di decriminalizzare, o meglio, depenalizzare, alcune violazioni di legge che nel caso *de quo* riguardano la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e disposizioni ad esso connesse o complementari. Più conferente, in tema del *petitum* formante oggetto del disegno di legge, è la sanzione amministrativa pecuniaria rispetto a quella penale o peggio a pene restrittive della libertà. Anche il disegno di legge al nostro esame contribuisce a rendere più rapido l'iter della giustizia penale nel nostro paese e pertanto a nome del mio Gruppo politico e parlamentare esprimo il voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

CAPPIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio Gruppo sosterrà anche in Aula, come ha già fatto in Commissione, il provvedimento al nostro esame e gli altri all'ordine del giorno della seduta odierna.

Come avevo già espresso ieri in Commissione, avrei preferito inserire nel testo la previsione di decriminalizzazione di alcuni illeciti penali e non solo quelli relativi a violazioni alla disciplina contenuta nel

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quando però ci siamo trovati a discutere in Commissione giustizia - il Ministro lo ricorda benissimo - relativamente all'articolo 1, lettera g), sono emerse alcune diversità di posizione. Il mio Gruppo, ad esempio, riteneva che sicuramente andassero depenalizzati articoli del codice penale come il 664 relativo alla distruzione e al deterioramento di affissioni, o come l'articolo 708 sul possesso ingiustificato di valori, ma si era anche espresso per non ricomprendere alcuni articoli quali ad esempio il 707 relativo al possesso di chiavi alterate o di grimaldelli ed il 670 sulla mendicizia. Quest'ultima fattispecie va assolutamente rivista in quanto un conto è chi pone in essere un'attività di accattonaggio poichè non abbiente e quindi si tratta di un problema da affrontare dal punto di vista sociale, un conto è chi organizza o sfrutta i minori o persone handicappate ai fini di un'organizzazione di accattonaggio.

Si è trattato di una discussione importante, che ha coinvolto tutti i Gruppi politici sia di maggioranza che di opposizione, come ha ricordato il collega Masiello, e che ha visto anche la disponibilità del Ministro della giustizia ad affrontare possibilmente in tempi rapidi (mi auguro sia possibile in questa legislatura, signor Ministro) una riforma del codice penale volta alla depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi alcune fattispecie di reato che non hanno più una *ratio* perchè è cambiato l'ambito sociale in cui si inseriscono o perchè, come ha detto giustamente il collega relatore, oggi per queste fattispecie di reato meno gravi una sanzione amministrativa produce un'efficacia dissuasiva molto più forte.

Con questo spirito ed in considerazione dell'impegno del Governo di procedere razionalmente a riunire in un unico provvedimento la decriminalizzazione e la depenalizzazione in illeciti amministrativi di alcuni reati meno gravi, il Gruppo socialista si determina a votare e a sostenere questo provvedimento.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, avevamo espresso un giudizio decisamente negativo nei confronti del testo che era stato presentato in Commissione, sia riguardo ad una parte del suo contenuto sia riguardo al metodo adottato di trattare in un unico disegno di legge materie che attengono a fonti normative diverse.

Successivamente, nel corso della discussione in Commissione, il testo è stato modificato in maniera rilevante; quindi abbiamo cambiato il nostro parere ed alla fine abbiamo votato a favore del disegno di legge come modificato in Commissione.

In questa sede ripetiamo il nostro giudizio di appoggio e sostegno all'approvazione del testo così come deliberato dalla Commissione di merito. Abbiamo apprezzato il cambiamento di atteggiamento del Governo che finalmente ha deciso di tenere separati i vari temi e di distinguere le fonti normative alle quali vengono apportate le modificazioni. E però auspichiamo che vi sia un coordinamento tra i diversi testi, soprattutto in considerazione delle prossime proposte modifica-

tive del diritto penale sostanziale che il Governo avanzerà, come mi pare di aver capito. Auspichiamo cioè che vi sia una visione complessiva della depenalizzazione.

Ciò detto, teniamo presente che non è importante solo stabilire sanzioni ragionevoli, ma anche applicarle. Non serve a niente modificare le pene edittali se poi non vi sono strumenti per dar loro concreta attuazione e se le forze dell'ordine non sono in grado, non vogliono, non possono o viene loro vietato di eseguire, far rispettare ed applicare le norme. Non è solo un problema normativo, è anche un problema di gestione: una questione che riguarda l'Esecutivo che deve impartire le direttive a tutte le forze preposte all'ordine pubblico al fine di far rispettare capillarmente sul territorio e direi puntigliosamente tutte le disposizioni previste. Non serve a niente modificare le sanzioni penali, sostituirle con pene amministrative, se poi nè le une nè le altre vengono applicate e fatte rispettare.

Ad ogni modo, siamo favorevoli alla sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni di tipo amministrativo per i casi in cui l'opinione pubblica ritiene che non sia più giustificata una pena di maggiore gravità.

In conclusione, esprimeremo un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1460, nel testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, desidero motivare molto brevemente il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il mio Gruppo già da tempo condivide una linea di politica giudiziaria che sempre più con coraggio addivenga a forme di decriminalizzazione e di depenalizzazione. Questo, non soltanto nell'interesse della giustizia più rapida ed efficiente ma anche perchè, a nostro avviso, sono da tempo mutati i valori e i beni rispetto a cui nella società c'è ancora oggi una domanda di intervento penale per eventuali reati.

Credo, però, che ancora una volta ci sia un limite non tanto nel merito del provvedimento quanto nell'approccio complessivo a questa materia che fa venire avanti anche contraddizioni serie. Questo dipende dal fatto che, come hanno rilevato il collega Masiello ed altri colleghi, qui si lavora inseguendo le varie questioni ma senza un disegno organico anche in materia di decriminalizzazione e depenalizzazione.

Poco fa qui in Aula abbiamo concluso la discussione di un altro disegno di legge che in realtà va a depenalizzare e a rendere solo illeciti amministrativi alcuni comportamenti in materia di lavoro. Ad esempio, rispetto ad un bene che ritengo sia oggi da tutelare e da garantire con grande coerenza e rigore, la tutela delle lavoratrici madri, si perviene ad un affievolimento e ad una cancellazione di diritti reali.

Signor Ministro, credo sia bene andare avanti sulla strada della depenalizzazione, ma che sia necessario anche un ragionamento più di fondo che può essere portato a conseguenze logiche e coerenti soltanto nella misura in cui c'è qui una discussione seria e altrettanto

rigorosa sul codice sostanziale e sui beni da tutelare. Il ritardo su questo fa emergere anche le contraddizioni di cui parlavo un attimo fa.

Detto questo, sul disegno di legge di cui stiamo discutendo mi sembra che nel merito si possa essere d'accordo e, pur mantenendo qualche riserva, il mio Gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altre dichiarazioni di voto, avverto che la deliberazione finale, che – come ho già detto – deve avvenire mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, è rimandata a fine seduta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo» (1611)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Colombo che, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Ministro degli affari esteri a procedere nella normalizzazione dei rapporti con le ONG:

1) per il passato:

chiudendo rapidamente l'arretrato accumulato da più di due anni;

erogando immediatamente i contributi già decretati;

autorizzando il Ministero del tesoro alla spesa di quelli già deliberati;

completando entro l'anno le istruttorie ancora in corso, almeno per le iniziative del 1992, e la successiva deliberazione, decretazione ed erogazione;

erogando i finanziamenti relativi alle convenzioni in essere tra MAE e federazioni di ONG, già approvati dal Comitato direzionale;

2) per le iniziative in corso di realizzazione:

con la verifica degli stati di avanzamento, dei rendiconti e la conseguente erogazione dell'annualità successiva in tempi utili per la continuità dell'iniziativa (entro 2 mesi);

consentendo variazioni di programmazione, purchè non onerose, in quanto rese necessarie dalla natura dei programmi e dai ritardi della pubblica amministrazione;

3) per i volontari e cooperanti:

con l'applicazione immediata della legge n. 288 del 1991 in merito alla decentralizzazione della gestione delle pratiche assicurative e previdenziali e con immediata definizione del regolamento applicativo della legge».

9.1611.2

COLOMBO, MIGONE, SALVATO, DE MATTEO

Il senatore Colombo ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo è da tempo, meglio da troppo tempo, nell'occhio del ciclone. Siamo molto rammaricati perchè, nell'intenzione dei suoi sostenitori e nei primi anni della sua attività, ha rappresentato uno dei punti qualificanti della nostra politica estera.

Nell'occhio del ciclone: basti pensare che si è arrivati all'arresto di diversi ambasciatori, compreso un Direttore generale del settore (forse il primo caso riscontrabile nella storia della Farnesina); che numerose sono le proteste degli Stati che sollecitano il mantenimento delle promesse ufficiali fatte da Presidenti del Consiglio, da Ministri, da Sottosegretari in occasione delle diverse visite; che il Parlamento in più occasioni ha richiamato l'Esecutivo sulla gravità della situazione fino ad arrivare alla richiesta formale di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

È in discussione, quindi, l'intera politica di cooperazione, i suoi obiettivi, le strutture, forse anche la validità degli operatori.

Un dato riassuntivo che mette in luce l'andamento negativo di questa politica è dato dall'ammontare degli aiuti dell'Italia ai paesi in via di sviluppo che è sceso dallo 0,42 per cento del prodotto interno lordo nel 1989 allo 0,26 per cento del 1992 fino alla previsione dello 0,19 per cento del 1994. In termini monetari si è passati dai circa 5.000 miliardi del 1992 ai 2.987 miliardi del 1993, mentre si prevede uno stanziamento di 1.237 miliardi nel 1994. E questo dopo l'impegno sottoscritto al «vertice della terra» di Rio de Janeiro, di raggiungere progressivamente lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

È evidente che la strada su cui camminare non è quella della continua riduzione degli aiuti del nostro paese fino alla cessazione, bensì quello di correggere gli errori presenti in questa politica.

Sulla negatività della continua e drastica riduzione degli aiuti si è recentemente espresso lo stesso Ministro degli esteri con una dichiarazione che mi ha particolarmente colpito, anche perchè addossa la responsabilità di questi tagli al Parlamento. Dice il Ministro: «Non è possibile che nei giorni pari il Parlamento giudichi essenziale l'attività della cooperazione, in misura talvolta persino superiore alle ragionevoli considerazioni del Ministro degli esteri, e che, nei giorni dispari, decida, con comportamenti contraddittori, di mettere a repentaglio i rapporti con aree importanti per gli interessi italiani, operando una

indiscriminata riduzione del 23 per cento del fondo che alimenta la cooperazione a dono, indirizzata verso i paesi più poveri».

Onorevole sottosegretario, ci aiuti a capire: che significato dobbiamo dare a queste parole del Ministro? È un richiamo al Parlamento? Una censura? Una colpa? Una richiesta di aiuto? Un invito al voto contrario?

Lo chiedo come parlamentare, ma ancor più come parlamentare di maggioranza e come tanti, tutti gli altri parlamentari di maggioranza e anche di minoranza che hanno sempre sostenuto la «politica di cooperazione», piegandosi solo ed *in extremis* e per disciplina, alla pervicace e a volte incomprensibile volontà del Governo.

Ma in una democrazia ben ordinata ed efficiente, onorevole Ministro, ritengo che l'iniziativa politica, specie nelle scelte che comportano spese, e in un momento difficile come questo, sia anzitutto del Ministro proponente, poi del Parlamento.

Comunque, onorevole Ministro, abbiamo apprezzato la sua sensibilità contenuta nel richiamo sopra ricordato e le dichiariamo che siamo disponibili, come sempre, a sostenere le sue iniziative e concrete proposte, che sono proprie dell'Esecutivo, per aumentare e non ridurre i fondi destinati a questo particolare settore. Stia certo che il Parlamento, questo Parlamento, farà come sempre il proprio dovere.

Il disegno di legge n. 1611 al nostro esame rappresenta invece un inizio, anche se molto tiepido, del lungo cammino di correzione del sistema fin qui seguito.

Mi rifaccio completamente alla relazione del collega, senatore Bernassola, come sempre chiara ed esauriente.

Si tratta di accelerare le procedure, acquisire da parte del Ministero competenze specifiche, procedere alla necessaria qualificazione professionale del delicato settore dell'UTC, investito, nel passato, da manovre clientelari e di lottizzazione che ne hanno paurosamente abbassato il livello proprio sul piano fondamentale della professionalità.

Il lavoro del relatore e della Commissione esteri ha migliorato il testo governativo su cui, quindi, concordo.

Segnalo in particolare la validità dell'articolo 8 che riguarda la situazione delle Organizzazioni non governative (ONG), un piccolo settore in termini quantitativi ma di grande importanza sul piano qualitativo dell'intero processo di cooperazione.

I programmi promossi dalle ONG hanno grande importanza perchè permettono aiuti che la cooperazione intergovernativa non è in grado di produrre, realizzano una solidarietà a livello di popolazione locale ricca di partecipazione e di reale promozione umana e, non ultimo, alimentano in modo concreto il fenomeno del volontariato tra i giovani del nostro paese tanto carico di disponibilità, altruismo, di vera solidarietà e carità fraterna. Valori questi che, specie se espressi dai giovani, sono particolarmente importanti e significativi in una società dove pare prevalga tutto l'opposto.

Voglio segnalare questo settore perchè, anzichè rappresentare una specie di «fiore all'occhiello» della cooperazione del nostro paese di cui anche la Farnesina potrebbe andare fiera godendo dei riflessi positivi della sua luce, è diventato anch'esso grave motivo di disagio, di delusione, di protesta.

È di domenica, a Verona, una grande Assemblea dei rappresentanti di queste ONG che si è conclusa con un vero «*cahier des doléances*» proprio contro il Ministro degli esteri.

Onorevole Ministro, in questo settore occorre proprio un colpo d'ala, un segno di buona volontà, di cambiamento, da parte sua e del suo Ministero, dal Direttore generale giù, giù, fino all'ultimo collaboratore.

È un settore ad alta produttività umana, di solidarietà, ed anche politica, di opinione pubblica che è proprio un delitto trascurare ed ha, fra l'altro, un costo economico molto basso. Altri paesi fanno testo proprio in questo settore.

Il minimo che si possa dire è che tutto si è fermato, come colpito da paralisi. Si può capire la prudenza dopo i colpi ricevuti ma la totale paralisi del settore porta a vere situazioni disastrose.

Ci sono ONG che aspettano da anni i contributi per opere già effettuate od in corso di completamento, obbligate per questo a ricorrere a onerosi prestiti bancari con il rischio di posizioni fallimentari.

Oppure si corre il rischio di lasciare a metà i progetti, di non pagare il personale locale, di richiamare in Italia i volontari togliendo i medici e gli infermieri dagli ospedali, gli insegnanti dalle scuole, gli assistenti sociali dalle varie iniziative distruggendo così un patrimonio di credibilità che è costato tempo e sacrifici e anni di dedizione e di grandi speranze per tanti nostri giovani.

Onorevole Ministro, le ricordo il dato preoccupante, indice concreto del degrado e della sfiducia in atto: nel 1989 erano 1.200 i volontari impegnati in Africa, Asia, America latina; nell'ottobre scorso il loro numero registrato dal suo Ministero era sceso a 380 ed è in continua diminuzione. Vogliamo che tutto si disperda, che tutto si disciolga?

Faccio appello alla sua sensibilità ma anche alla sua competenza: un patrimonio, un investimento come questo non può essere gettato. Per questo ho parlato di colpo d'ala, di volontà precisa.

Ho raccolto in un ordine del giorno alcuni provvedimenti immediati per fonteggiare la situazione. Si tratta di provvedimenti che riguardano il passato, nel senso che queste posizioni devono essere regolamentate, si tratta di iniziative in corso di realizzazione per la verifica degli stati di avanzamento, per i volontari e per i cooperanti con l'applicazione immediata della legge del 1991 che aspetta l'approvazione del relativo regolamento. Sono provvedimenti che tutto sommato non comportano grandi oneri, tra l'altro sono tutte quote già stanziare.

Onorevoli colleghi, evidentemente il problema della cooperazione con i paesi in via di sviluppo va però inserito in una valutazione globale della politica di cooperazione del nostro paese, di cui vanno verificati obiettivi, strategie, strumenti operativi.

E questa politica di cooperazione va valutata nel quadro generale della nostra politica estera.

Essa va interamente verificata. Fatti a livello mondiale impongono questa verifica. Basta citare il crollo del comunismo con la conseguente caduta dei muri ed il superamento dei blocchi. Tutte le strutture europee vanno riviste e la stessa ONU va ridisegnata.

Sono certamente questi i grandi temi della politica estera a cui occorre dare una risposta. Grandi temi che, però, non devono far dimenticare il dovere di realizzare bene il lavoro di ogni giorno, il dovere di governare bene il nostro paese. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito nel corso del suo intervento ad esprimere il suo parere sull'ordine del giorno n. 2 e ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che tra i criteri ai quali si dovrà attenere il Governo nell'esercizio della delega conferitagli dall'articolo 2 (*) del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge figura l'istituzione di una unità operativa interamente dedicata ad interventi a seguito di calamità, che dovrà operare in collegamento con le omologhe strutture dell'Unione europea e delle Nazioni Unite,

impegna il Governo:

al fine di assicurare a tale unità operativa una dotazione di personale all'altezza dei delicati compiti che essa sarà chiamata ad assolvere, a far sì che nella medesima siano impiegati anche esperti ex articolo 12 della legge n. 49 del 1987, con acquisita comprovata esperienza nel campo degli interventi di emergenza».

9.1611.1

IL RELATORE

BERNASSOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto ovviamente alla relazione scritta. Vorrei peraltro sottolineare il forte impegno di tutti i membri della Commissione nel rielaborare le proposte presentate dal Governo attraverso il decreto-legge n. 430. Desidero altresì sottolineare la collaborazione che abbiamo ricevuto dal Governo per migliorare il testo e rendere più efficaci, più concrete ed attuabili le misure proposte.

Riprendo il significato di tali modifiche dalla relazione. Esse hanno lo scopo di mantenere la responsabilità della direzione della cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Governo, in particolare del Ministero degli affari esteri, non trasferendola ad organi esterni. Naturalmente il Ministero degli esteri si potrà avvalere di un'apposita Commissione come previsto nell'articolato.

In secondo luogo bisogna riorganizzare e potenziare le strutture preposte alla cooperazione. In questo senso abbiamo dato una delega al Governo attraverso il disegno di legge di conversione. Inoltre, il lavoro della Commissione ha mirato a moralizzare il fenomeno delle varianti, senza bloccare gli interventi necessari, naturalmente rispondendo anche all'esigenza di rinnovare i contratti con gli esperti della Direzione della cooperazione dopo un'attenta valutazione delle singole qualifiche e dell'esperienza acquisita.

(*) Di cui all'emendamento 1.0.1.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue BERNASSOLA, relatore). Infine (punto questo però non meno importante dei precedenti) è risultata valorizzata – e più impegnativa per la Direzione della cooperazione allo sviluppo – la partecipazione delle Organizzazioni non governative, che trovano un'articolata definizione quanto ad ammontare complessivo degli interventi da esse promossi o ad esse affidati dal Ministero degli affari esteri.

Prima di concludere devo comunicare che la Commissione affari esteri ha tenuto conto delle osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 1 e 2.

FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, dopo il senatore Bernassola, voglio anch'io esprimere il mio ringraziamento ai membri della Commissione che hanno lavorato molto intensamente, come ho potuto verificare di persona, essendoci stata presente a momenti importanti di dibattito e di definizione politica del provvedimento. Anche l'onorevole Ministro ha partecipato assiduamente ai lavori della Commissione; infatti, come il senatore Bernassola ha già ricordato, il Governo ha collaborato strettamente con la Commissione per il miglioramento del testo. Pertanto, io oggi posso qui dichiarare che il testo, così come è stato riformulato dalla Commissione, è senza dubbio migliore rispetto a quello presentato dal Governo ed il mio ringraziamento sottolinea appunto l'importanza del lavoro svolto. Del resto, tutti gli emendamenti sono stati verificati insieme e bene si inseriscono all'interno di un dibattito di grande rilievo; essi inoltre danno tutte le assicurazioni di essere immediatamente praticabili. Abbiamo lavorato tutti, ma soprattutto la Commissione e il relatore, che ringrazio nuovamente, affinché questo provvedimento costituisca un primo passo – questo è il suo valore politico – soprattutto per urgenti problemi di struttura verso un ripristino della collaborazione.

Non sto qui a ripetere tutto ciò che giustamente è stato detto sul ritardo, sulle disfunzioni ed anche sulle colpevolezze; tuttavia, mi pare importante sottolineare il progresso che l'approvazione di questo testo può determinare. Il Governo vuol fronteggiare una situazione di contingente disagio, per non dire addirittura drammatica, rispetto al contenzioso che si è aperto e vuole intervenire iniziando a riorganizzare la Direzione generale per la cooperazione. Il testo recepisce altresì una serie di rilievi che sono stati giustamente proposti anche da quanti hanno lavorato con serietà nel settore, mentre gli emendamenti tengono conto soprattutto di quella importante realtà rappresentata dalle organizzazioni non governative.

Posso anche affermare che rispetto alle osservazioni espresse dal senatore Vittorino Colombo su quest'ultimo punto, che hanno determi-

nato la presentazione di un ordine del giorno, il Governo si è trovato d'accordo, riaffermando una serie di valutazioni già fatte. Circa poi la richiesta di interpretazione autentica avanzata dall'onorevole Ministro concernente la richiesta di aiuto o di solidarietà, debbo affermare, avendo partecipato alla riunione della Commissione esteri della Camera dei deputati che vagliava i documenti di bilancio, che l'interpretazione autentica e corretta è quella della richiesta di aiuto, intesa a riequilibrare gli eccessivi tagli operati nei confronti della cooperazione. Quest'ultima infatti è stata probabilmente più condannata per i misfatti compiuti che per i numerosi risultati positivi che sono stati ottenuti da diversi soggetti. In questo senso, il Ministro ha chiesto l'aiuto del Parlamento per riequilibrare un provvedimento che, proprio per la sua sperequazione, significava una immeritata condanna. Mi auguro che anche il Senato voglia tener conto di ciò poichè il provvedimento che l'Aula si appresta ad approvare va in questa direzione: giuste valutazioni sia pur con giuste critiche, indicazioni di indirizzo ma soprattutto fatti concreti che possano essere posti in essere già da domani mattina, in un senso migliorativo di tutto il comparto.

Infine, per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati, esprimo a nome del Governo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PICCOLO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1, sul quale il parere è di nulla osta, a condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – che venga inserito un riferimento all'invarianza dei relativi oneri di funzionamento. Sul testo la Commissione ribadisce la condizione già espressa nel parere licenziato alla Commissione di merito, circa la necessità, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di riformulare l'articolo 6, comma 2, nel senso di comprendere tutti gli oneri degli articoli precedenti».

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli ordini del giorno, chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

BERNASSOLA, *relatore*. Non insisto per la votazione.

COLOMBO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1º settembre 1993, n. 342.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera b);

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.

4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.

5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.

6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici».

1.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «contrattualistica pubblica» inserire le seguenti: «, degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative».

1.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «sia insorta» con le altre: «possa insorgere».

1.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a), b), c), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;».

1.3

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri» con le altre: «Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

1.4

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuto a darne diretta ed

immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria nonchè al procuratore generale della Corte dei conti».

1.5

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

1.6

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERNASSOLA, *relatore*. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «il Ministro degli affari esteri» con le altre: «il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

3.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» con le altre: «di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

3.2

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare il suo emendamento.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 3.2.

BERNASSOLA, *relatore*. Eprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana.

2. Le modalità e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

4. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi illustrati:

All'emendamento 4.1 sostituire le parole: «o confermati fino a 4 anni» con le altre: «per 4 anni».

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati fino a quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1º novembre 1993 o in scadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovabili per un periodo non superiore a sei mesi».

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale degli enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere».

5.2

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonché alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 13 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dall'articolo 7.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 10 miliardi per gli anni 1993-95, sono a carico del

capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto».

6.1

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere concessi finanziamenti diretti a governi, autorità locali e enti pubblici degli stessi Paesi, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate norme dirette a stabilire le condizioni alle quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti d'aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonchè i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative.

3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei crediti d'aiuto.

4. Per la valutazione ed il controllo delle iniziative finanziate ai sensi del comma 1 o mediante crediti d'aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi di consulenti o di società di consulenza, anche non italiane, che abbiano svolto o svolgano attività analoghe per organizzazioni o banche internazionali operanti nel campo dello sviluppo, scelti d'intesa con le autorità dei Paesi destinatari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto norme dirette a stabilire le procedure e i controlli in base ai quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti di aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonchè i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta ad effettuare, sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative».

8.1

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «nel campo dello sviluppo,» inserire le altre: «nonchè di organizzazioni non governative specializzate,».

8.2

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, già illustrato:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento del predetto fondo riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987».

8.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei suggerire al relatore una modifica di questo emendamento. Bisognerebbe sostituire le parole: «Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale...» con le parole: «Nell'ambito degli stanziamenti...», per una dizione più corretta rispetto al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 49 del 1987.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

BERNASSOLA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dalla Commissione, nel testo riformulato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1º novembre 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Sopprimere il comma 2.

1.1a

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BERNASSOLA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1a, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 1.0.1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I suddetti decreti verranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno un parere entro trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione e istituzione di una unità operativa *ad hoc* per interventi a seguito di calamità, collegata con l'ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e l'omologo dipartimento delle Nazioni Unite;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BERNASSOLA, *relatore*. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE MATTEO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MATTEO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare, pur nascendo da un'esigenza precisa e limitata e cioè quella di far fronte ad un contenzioso che si è accumulato negli ultimi anni, introduce elementi significativi che modificano in qualche punto anche la stessa legge n. 49 del 1987. Si tratta di una legge importante che aveva trovato grande favore nel paese, nelle organizzazioni del volontariato, nella società civile, ma che in parte è stata coinvolta dalla caduta rovinosa della nostra cooperazione.

Penso che in ogni caso ci troviamo, oggi, di fronte ad un segno di attenzione del nostro Governo nei confronti dei paesi in via di sviluppo che era necessario in quanto la legge finanziaria del 1992 (e purtroppo lo stesso avverrà con quella del 1993) aveva ridotto al lumicino le risorse da dedicare al settore della cooperazione. La delega che viene concessa al Governo per il riordino della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è il primo passo per il rilancio della stessa. Questo è il significato attribuito dal Gruppo della Democrazia cristiana

al provvedimento: una delega che si pone in una prospettiva più ampia di riordino e di rilancio della cooperazione allo sviluppo.

Le scelte dell'ultima fase e soprattutto gli scandali che hanno travolto il settore della cooperazione hanno fortemente appannato l'immagine del nostro paese ed hanno, tra l'altro, posto in evidenza una concezione della solidarietà come fatto marginale e residuale: che si sviluppa cioè soltanto in alcuni momenti, in presenza di particolari circostanze, e che è pronta a ridursi in altre, quando la congiuntura diventa sfavorevole. La solidarietà non può avere questa alternanza, non può essere espressa a seconda delle situazioni. Le scelte più recenti di sostanziale riduzione del nostro impegno hanno deluso anche tante attese che noi stessi avevamo alimentato, che il nostro paese aveva sollecitato, creando anche disguidi pratici, certamente conosciuti in tutta la loro drammaticità dagli addetti ai lavori.

La Democrazia cristiana esprime il proprio voto favorevole sulla base di due motivazioni che voglio richiamare nella mia dichiarazione di voto. Innanzitutto, bisogna creare le condizioni per un efficace rilancio della cooperazione a partire dalle scelte effettuate oggi; in secondo luogo, va riconsiderato il volontariato come un elemento importante nel disegno di sviluppo e rilancio della cooperazione. Pertanto ritengo molto importante l'aver approvato l'articolo aggiuntivo proposto in Commissione, che rilancia e riconosce anche dal punto di vista pratico un ruolo rilevante alle organizzazioni non governative.

Credo che abbiamo bisogno - ne siamo convinti tutti - non solo di aumentare le disponibilità delle risorse poste in bilancio, ma di far crescere una nuova coscienza politica e ciò può avvenire attraverso il contributo della miriade di organizzazioni di varia grandezza che alimentano lo sviluppo della solidarietà tra la gente. Al di là di questo scenario, il problema dello sviluppo dei paesi poveri sarà sempre un po' «fastidioso» e di difficile soluzione. Una soluzione invece può essere trovata attraverso l'intreccio tra queste due componenti: crescita di una nuova coscienza politica ed un Governo ed un Parlamento attenti a destinare risorse in una qualificata attività di cooperazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano ha sempre guardato al problema della cooperazione con estrema attenzione e con estremo senso di responsabilità; tuttavia il problema della cooperazione sta nei termini seguenti.

Non voglio dilungarmi nella reiterazione di giudizi che tutti noi del Gruppo del Movimento sociale italiano abbiamo avuto occasione di esprimere più volte, fino a chiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare. Attualmente questa richiesta si sta «snodando» presso la Camera dei deputati, alla luce degli scandali, alla luce delle

rivelazioni e di tutto quanto rappresenta lo scenario di cui il collega del Gruppo della Democrazia cristiana che mi ha preceduto si è reso interprete. Una Commissione che metta in chiaro una volta per tutte le responsabilità penali, le responsabilità giudiziarie, indichi quali sono i colpevoli del disastro della nostra nazione in materia di cooperazione, del discredito e della caduta di credibilità a livello mondiale. Per ciò che è stata la gestione della cooperazione siamo considerati dei malfattori a livello internazionale: ci siamo riempiti la bocca di umanitarismo mal collocato e ci siamo resi colpevoli (come Governo italiano) di responsabilità gravissime. Ebbene, l'individuazione e la definizione di tali responsabilità spettano alla Commissione di inchiesta bicamerale, che noi abbiamo richiesto sia istituita, la quale dovrà successivamente rimetterle al giudizio della magistratura ordinaria.

Abbiamo presentato la richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta all'inizio della corrente legislatura. Fate voi i conti: è trascorso un periodo di quasi due anni e siamo ancora qui a discutere di una soluzione occasionale. Non voglio giudicare il provvedimento nel merito, perchè do atto al relatore e alla Commissione esteri di aver affrontato il problema con estrema capacità e professionalità, con lucidità di argomentazioni. Sta di fatto però che discutiamo di questo decreto mentre una Commissione di inchiesta sta per essere istituita. L'esame del relativo provvedimento è stato affrontato dalla Camera pochi giorni fa, la Commissione di inchiesta sta per decollare.

Per questo riteniamo improprio che si voti un decreto che non tiene conto affatto dei copiosi e rendicontati argomenti che supportano l'istituzione della Commissione di inchiesta, che sta per iniziare i suoi lavori. A parte il fatto che ancora una volta in quest'Aula discutiamo di un decreto del Governo e non di un disegno di legge che affronti la materia nella sua problematicità e nei suoi vari aspetti, si tenga conto che se il Parlamento italiano è arrivato a dei tagli molto consistenti e decisi alla cooperazione ciò è dovuto a una situazione di estrema difficoltà in cui versa la nazione italiana e il suo erario. A mio sommo giudizio, non teniamo conto in questo momento nè del fatto che siamo nelle more di una vicenda parlamentare che si dovrà concludere e che liberamente dovrà svolgersi presumibilmente nell'arco del brevissimo tempo che resta a disposizione di questa legislatura, nè che corriamo incontro al problema del contenzioso.

Ho letto con estrema attenzione la relazione della Commissione esteri, sulla quale concordo in taluni punti e passaggi, ma con questo decreto agevoliamo il contenzioso sollevato dalle stesse aziende che dovrebbero essere inquisite; è una contraddizione in termini. Non voglio fare del catastrofismo, però invito i colleghi del Senato a riflettere sulla gravità di una situazione di questo genere restituendo al Senato stesso la facoltà di compiere un approfondimento, che non ha fatto il Ministro, sul problema più vasto della cooperazione.

Non credo di dover aggiungere altro. Do atto al relatore dell'impegno con cui ha affrontato il problema; do atto alla Commissione di aver approfondito l'esame; resto dell'opinione che da parte nostra esiste una pregiudiziale che non può venir meno dinanzi agli argomenti sollevati nella relazione e nella decisione della Commissione esteri. Pertanto

esprimo parere contrario all'approvazione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGGI. Signor Presidente, colleghi, poche considerazioni in sostituzione del collega Vinci che è in missione all'estero.

Un provvedimento che affronta il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei paesi in via di sviluppo potrebbe stimolarci ad affrontare il grande tema del rapporto Nord-Sud, quindi tra il Nord ricco ed opulento, nonostante sia travagliato dalla crisi economica, e il Sud povero e disperato. Inoltre ci potrebbe stimolare ad affrontare il rapporto con i paesi dell'Est e il ruolo nuovo che deve svolgere l'ONU, come già è stato richiamato da altri, con particolare riferimento alla politica di cooperazione allo sviluppo portata avanti dal nostro paese, piena più di ombre che di luci perchè in troppi casi, invece che aiutare il Terzo mondo, Ministri e funzionari hanno aiutato se stessi o i loro partiti con ruberie scandalose, come purtroppo abbiamo potuto apprendere (è addirittura in corso un'inchiesta su questo). Tuttavia, non richiamerò tutte queste argomentazioni: avremo altre occasioni per discutere di questo e approfondire tutta questa tematica.

Anche noi concordiamo che il provvedimento è migliorato dopo il lavoro della Commissione, ma non per questo è soddisfacente al punto da avere il nostro voto favorevole. Voglio aggiungere, ancora, che concordiamo con ciò che ha detto il senatore Vittorino Colombo a favore degli organismi non governativi, e anche noi crediamo che le iniziative e le azioni delle organizzazioni non governative siano risultate le più utili e positive a favore delle popolazioni dei paesi del Terzo mondo e, salvo eccezioni, oserei dire le più pulite. Per questa ragione abbiamo firmato l'ordine del giorno presentato e, voglio ricordarlo, abbiamo presentato e sostenuto alcuni emendamenti alla legge finanziaria che andavano in questa direzione.

Nonostante la situazione, l'azione di cooperazione allo sviluppo, in particolare delle organizzazioni non governative, secondo noi va rafforzata e favorita. Per queste sintetiche ragioni il nostro voto su questo provvedimento sarà di astensione. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

MIGONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MIGONE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, nelle cose umane - e la politica è o dovrebbe appartenere alle cose umane - esiste una tentazione: quella che, dopo una forte tensione che si risolva in qualche maniera positivamente, si finisca poi «a tarallucci e vino» e si trascurino quindi le ragioni molto serie per cui un conflitto si è effettivamente verificato e da cui si potrebbero trarre degli insegnamenti per l'avvenire.

Ciò che non è emerso da questo dibattito è che vi è stata una tensione anche molto forte su tale questione, mi permetterei di dire tra Governo e Parlamento più che tra maggioranza e opposizione. Tale tensione non originava dall'urgenza di alcuni aspetti coperti da questo decreto, perchè vede, senatore Pozzo, i rischi che lei ha segnalato sarebbero ulteriormente accentuati se non si dotasse il Ministero degli affari esteri di strumenti atti ad evitare forme indiscriminate di arbitrato o di arbitraggio le quali determinerebbero proprio quelle conseguenze negative che lei poc'anzi evocava.

Ma allora perchè la tensione? Perchè questo decreto, almeno nella sua formulazione originaria - e qualcosa è rimasto - si collocava a metà tra il provvedimento di emergenza e una misura che invece in qualche modo sfiorava, senza approfondirli, molteplici aspetti di una questione delicata, al limite dell'esplosivo, come quella della cooperazione; per cui interveniva nei confronti dei tecnici in un modo che appariva punitivo, senza porsi contemporaneamente il problema delle responsabilità e dei controlli a tutti i livelli, e non soltanto di questa categoria, e si atteggiava con qualche insofferenza nei confronti delle organizzazioni non governative. Qualche volta ho il sospetto - è brutto averli, ma anche questi appartengono alle cose umane - che il mio amico Andreatta quando sente parlare di ONG è come se vedesse un formicolare di cattocomunisti, i quali se non combinano qualche danno - non credo che pensi questo dal punto di vista etico, anche perchè in questo caso il riconoscimento, salvo le debite eccezioni che possono sempre esserci, è abbastanza unanime - dimostrano una sorta di fervore attivistico che deve essere contenuto. Ebbene, noi crediamo che ciò sia profondamente sbagliato e che non si possa affrontare seriamente il capitolo della cooperazione, cioè della solidarietà nei confronti di altri paesi, se non abbiamo la capacità di mobilitare le migliori forze di questo paese, giovanili e non, che attraverso il lavoro e l'esperienza hanno acquisito una professionalità che molte ditte, più accreditate in una logica liberistica e manageriale, possono tranquillamente invidiare.

Un altro elemento di tensione è stato determinato dalla rivendicazione un po' indiscriminata di poteri al Ministro, nell'originaria versione di questo decreto. Se questo lo dico io, che ho avuto diverse occasioni di manifestare la mia stima all'attuale Ministro degli esteri, la questione non assume caratteristiche personali. Il problema riguarda piuttosto la riforma dell'ordinamento statale e l'assunzione di precise responsabilità a livello amministrativo. Se di fatto la responsabilità appartiene ad un determinato funzionario, essa deve essere esplicitata, affinchè non si formi la coda dei funzionari di fronte al Ministro che mette delle firme su carte di cui non conosce i contenuti. Un esperto burocrate di mia personale conoscenza giustamente diceva ai suoi collaboratori: «Firmate. Poi, se è una cosa intelligente ne avrete il merito, se vi sono delle sciocchezze ne avrete le responsabilità». È giusto che sia così. Per questo motivo ritengo che gli emendamenti che spostano questa responsabilità dal Ministro al direttore generale - non ne abbiamo discusso molto in Commissione, quindi mi sembrava importante esplicitarlo - costituiscano uno degli aspetti certamente migliorativi del provvedimento.

Tenete conto che esiste una forma di schizofrenia tra un urto, che produce delle scintille positive, ed un autentico lavoro parlamentare (di cui sono riconoscente al relatore, che è stato in una fase severissimo e in un'altra fase molto costruttivo); questa situazione interviene però sullo sfondo drammatico di tutta la sinistra vicenda della cooperazione, con le sue luci e le sue ombre – ma già in Commissione abbiamo avuto modo di constatare che le ombre sono ben più rilevanti delle luci – ed in troppe occasioni l'unica risposta che si dà – e qui parlo di responsabilità politiche – è di far seguire al saccheggio delle malversazioni il saccheggio delle Commissioni bilancio e delle maggioranze governative, che devono trovare i soldi da qualche parte e che individuano quindi la debolezza, anche di fronte all'opinione pubblica, della cooperazione per mettervi le mani.

Come ha già ricordato il collega Meriggi, voglio richiamare anch'io la lentezza con cui non si è ancora proceduto a istituire la Commissione bicamerale d'inchiesta. Ricordo che all'inizio l'onorevole Foschi obiettava che, nel caso avessimo costituito tale Commissione d'inchiesta, tutto si sarebbe fermato e ci sarebbe stato il saccheggio dei fondi per la cooperazione. Il saccheggio di tali fondi l'abbiamo avuto lo stesso e rischiamo la paralisi; nel contempo non abbiamo avuto il coraggio politico di guardare negli occhi una realtà a fronte della quale per carità, una Commissione d'inchiesta rischia di costituire soltanto uno dei possibili silenzi. Questo è lo sfondo drammatico su cui discutiamo.

Pur dando atto al Governo della buona volontà dimostrata nella seconda fase della nostra discussione, dell'opera del relatore, della Commissione e del Parlamento che ha funzionato – e noi abbiamo cercato di portare in questa fase un apporto positivo, soprattutto il senatore Benvenuti che oggi non è presente – vogliamo richiamare con un voto di astensione la drammaticità di questa situazione ed invitare il Parlamento ad operare in maniera costruttiva ma allo stesso tempo severa. Non c'è contraddizione sul terreno della cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio» (1688) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del Presidente della provincia, in caso di ballottaggio».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riviera.

RIVIERA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che siamo chiamati ad esaminare è il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e che porta la firma del ministro dell'interno Mancino e del ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Elia, riguardante integrazioni all'articolo 11 della legge n. 81 di recente approvazione, relativa all'elezione diretta del sindaco e del Presidente delle amministrazioni provinciali. In particolare, questo provvedimento fa riferimento allo svolgimento dello scrutinio in caso di ballottaggio.

Come i colleghi ricorderanno, il 15 ottobre avevamo modificato la legge n. 81 per far sì che gli scrutini si svolgessero il giorno successivo alla votazione, in modo tale da creare le migliori condizioni, anche dal punto di vista psicofisico, per quanto riguarda gli scrutatori ed i presidenti di seggio, onde evitare che costoro venissero sovraccaricati di un lavoro veramente impegnativo, quale è lo scrutinio, alla chiusura dei seggi.

Ebbene, da parte del Governo si è ritenuto opportuno - a mio avviso molto saggiamente - modificare la legge per quanto riguarda il secondo scrutinio, quello relativo cioè al ballottaggio, per evitare che si ripetano quegli effetti deteriori, manifestatisi domenica 21 novembre in occasione del primo turno di votazione, che i sondaggi (rivelatisi per la verità poco veritieri) hanno prodotto nei confronti della nostra economia e della nostra finanza.

Quindi, con questo provvedimento, gli scrutatori sono messi nelle condizioni di intervenire subito dopo la chiusura dei seggi, iniziando immediatamente lo scrutinio del voto per quanto riguarda il ballottaggio, in considerazione anche del fatto che questo tipo di scrutinio non richiede un impegno particolarmente gravoso in quanto si tratta di scrutinare i voti relativi a soli due candidati.

Per questi motivi, ritengo valido il disegno di legge presentato dal Governo e propongo all'Aula di approvarlo sollecitamente in quanto, ove fosse licenziato rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento, renderebbe possibile l'applicazione della modifica introdotta dal Governo all'articolo 11 della legge n. 81 già nel ballottaggio di domenica prossima.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.

* **ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.** Signor Presidente, signori senatori, le considerazioni svolte dal relatore rispecchiano perfettamente le intenzioni del Governo e l'intesa che si è realizzata tra i vari Gruppi politici per evitare gli inconvenienti che l'esperienza ci ha rivelato in seguito all'entrata in vigore della legge sulla elezione dei sindaci.

Certamente non mancherà in futuro l'occasione per un ripensamento globale, che dia al nostro ordinamento maggiore coerenza. Avevamo però oggi una discrasia tra le elezioni politiche, per le quali era previsto un periodo di attività ininterrotta dei seggi in seguito alle votazioni, e le elezioni amministrative, rispetto alle quali, recentemente, mutando l'orientamento, era stata prevista l'interposizione di un periodo di riposo per i membri del seggio elettorale. Una modifica così limitata al ballottaggio credo che abbia quindi in sé e per sé un valore ed un significato, data la semplicità delle operazioni di voto in occasione del secondo turno.

Ripeto, non dovrà però mancare occasione per dare armonia al nostro ordinamento attraverso un esame della materia meno stretto dalla congiuntura e dalla emergenza che si è verificata dopo il primo turno delle elezioni appena avvenute. Penso agli effetti negativi provocati dagli annunci non pienamente rispondenti alla realtà dei fatti, successivamente accertata, sui mercati finanziari e sull'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 8, e all'articolo 8, comma 10, della legge 25 marzo 1993, n. 81, aggiungere le seguenti parole: "o sul simbolo, ovvero su uno o più dei simboli dei gruppi di candidati collegati"».

1.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, fortunatamente sono riuscito ad arrivare in tempo per illustrare l'emendamento, nonostante gli scioperi e il fatto che una parte della città sia completamente bloccata. Sarebbe anzi interessante sapere chi è quel furbo che ha deciso di far bloccare l'ingresso dell'autostrada Roma-Fiumicino per ragioni di sicurezza: è un discorso marginale che però interessa coloro che sono obbligati a recarsi nella capitale per svolgere il proprio dovere istituzionale.

Per quanto concerne l'emendamento, annuncio il suo ritiro avendolo trasformato in un ordine del giorno che, se non vi sono osservazioni da parte della Presidenza, passerei ad illustrare.

Ci ha spinto alla presentazione di questo ordine del giorno la necessità di chiarire l'interpretazione dell'espressione del voto. È già la terza volta quest'anno che ci apprestiamo a modificare la norma relativa: dapprima con la legge n. 81 del 1993, che ha innovato le norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, poi con la legge n. 415 del 1993, che ha apportato modifiche alla precedente legge ed infine con il presente disegno di legge. Non è certamente un bel modo di legiferare; evidentemente avremmo potuto pensare per tempo ad alcuni cambiamenti. Se fossero mancate la fretta o una certa preclusione nei confronti delle indicazioni fornite anche dalle opposizioni, probabilmente non staremmo qui a cambiare quanto abbiamo modificato poco più di un mese fa.

In realtà l'elettore si è trovato in molti casi confuso nella compilazione della scheda elettorale non frequentando la 1ª Commissione né i comitati di studio, si è trovato improvvisamente di fronte ad una scheda che vedeva per la prima volta, con delle indicazioni sul piano normativo abbastanza anomale, soprattutto nel caso dell'elezione del presidente della provincia ma anche, seppur con qualche lieve divergenza, in quello della elezione del sindaco. La norma infatti prevede che la prima domenica si debba votare tracciando un segno sul simbolo del partito o della forza politica e che l'indicazione unica del candidato porti all'annullamento del voto.

La domenica del ballottaggio succede esattamente il contrario: se una persona vota il simbolo e non il candidato, il voto potrebbe essere annullato almeno questa è una delle interpretazioni della legge. Chiaramente per l'elettore che, per la prima volta, si trova in mano questa scheda nuova e deve votare una domenica in un modo e quella successiva esattamente nel modo opposto, pena l'annullamento del voto, questo ha comportato gravi disfunzioni.

Ascoltando anche le parole del Ministro e la discussione avvenuta ieri in 1ª Commissione, sembra che l'emendamento, pur utile, non risulti indispensabile per far sì che il voto, ancorché espresso non indicando il candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia nell'apposito rettangolo, ma tracciando l'indicazione sul simbolo di una o più liste ad esso collegato, valga in ogni caso come voto per il candidato.

Questa interpretazione mi sembra corretta, anche se la legge non la precisa e nell'emendamento sarebbe stato utile precisare «in via legi-

slativa». Ritengo però che l'interpretazione ministeriale, rafforzata da un ordine del giorno espresso da questa Assemblea, valga a dirimere i dubbi nell'attesa che - mi auguro entro giugno dell'anno venturo e magari non proprio due o tre giorni prima delle votazioni - si arrivi ad una modifica tecnica, che non ha nessuna valenza politica, di questa norma e di tutto il complesso della nuova legge elettorale per le amministrazioni locali.

Dunque, con un intervento che anticipa anche la mia dichiarazione di voto, invito i colleghi a sostenere questo ordine del giorno che chiedo sia votato proprio per sancire con l'eventuale approvazione la sua validità - ripeto - tecnica e non tanto politica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno illustrato dal senatore Speroni.

PICCOLO, *segretario*. «Il Senato, impegna il Governo a diramare le opportune direttive affinché la disposizione degli articoli 6, comma 8 e 8, comma 10, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sia interpretata nel senso che il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista singola o collegata al candidato venga considerato voto valido per il candidato stesso».

9.1688.1

SPERONI, ROVEDA

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Il Governo è favorevole e comunica che nelle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, diramate già, figura una formula di questo genere. Si precisa cioè che, dato l'inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia e le risultanze elettorali riferibili al gruppo o alla lista ad esso collegati, e nella considerazione che la volontà effettiva dell'elettore sia manifesta, debba essere riconosciuta la validità del voto anche quando l'espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dello spazio contenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di gruppo o di lista, sempre che il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti. Queste proposizioni sono contenute nel paragrafo 113, dedicato all'apertura della votazione di ballottaggio. Quindi, il Governo non deve fare altro che confermare appositamente e specificamente la piena validità di queste istruzioni già diramate.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni espresse dal Ministro, inviterei il collega Speroni a ritirare il suo ordine del

giorno. Se non ho inteso male, l'ordine del giorno impegnava il Governo a diramare opportune direttive ai seggi elettorali perchè si conformassero ad un'unica interpretazione relativamente alla validità del voto in alcune circostanze. Il ministro Elia ci ha letto testualmente le istruzioni impartite dal Ministero dell'interno ai presidenti delle sezioni elettorali per cui mi sembra che non sia necessario impegnare il Governo a diramare delle direttive già contenute nelle disposizioni ministeriali. Votare un ordine del giorno il cui contenuto è stato già recepito nelle istruzioni diramate dal Ministero mi sembra superfluo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non ritengo superfluo l'ordine del giorno. Come ha dichiarato il ministro Elia, il Governo, anche in seguito alla discussione sull'argomento, si impegna a fornire delle istruzioni specifiche in proposito. È vero che la disposizione da noi richiesta è contenuta già nelle istruzioni diramate - ne eravamo a conoscenza - ma è anche vero che si perde tra tante altre norme. E voglio ricordare che si tratta di disposizioni completamente nuove per gli scrutatori, per i presidenti di seggio e per gli elettori, in quanto nei comuni e nelle province si sta votando per la prima volta con questa nuova legge elettorale. Per esperienza personale, maturata a seguito di contatti con gli addetti ai lavori, so che la disposizione si perde tra le altre, pertanto l'ordine del giorno rimane valido. Il Governo dovrà diramare - quando ero presidente di seggio così avveniva - circolari telegrafiche, fonogrammi o quant'altro per rendere più chiara l'interpretazione della disposizione. Questo è il senso dell'ordine del giorno per cui confermo la richiesta di votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, riteniamo esaustiva la risposta fornita dal ministro Elia sull'argomento, tuttavia, poichè il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno, lo sosteniamo in quanto tale votazione contribuisce ad avvalorare l'interpretazione fornita dal Ministro.

Vorrei sollevare un'unica questione: mi sembra che la formulazione delle ultime righe «tracciando un segno sul simbolo di una lista singola o collegata al candidato» non sia molto chiara; sarebbe meglio dire: «tracciando il segno sul simbolo di una o di più liste collegate al candidato» altrimenti sembra che si determini un'alternativa tra lista singola e quella collegata.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, accetta la proposta di nuova formulazione della senatrice Barbieri?

SPERONI. Ho una perplessità che forse la collega mi può chiarire: se si parla di «una o più liste collegate», cosa succede se il candidato è sostenuto da una sola lista?

PRESIDENTE. Non sussiste il problema se c'è una sola lista. La formulazione potrebbe anche essere: «della lista o di una o più liste collegate», forse così sarebbe più chiaro.

SPERONI. Penso che debba essere aggiunta anche la parola «gruppi» in quanto per le province si parla di gruppi e non di liste.

PRESIDENTE. Quelle sulla scheda sono liste.

SPERONI. Allora va bene così.

PRESIDENTE. Cerchiamo dunque di chiarire meglio. La formulazione allora sarebbe «della lista o di una delle liste collegate» o «della lista o di una o più liste collegate»?

SPERONI. Sarebbe meglio specificare di una o di due, in quanto potrebbero essere segnati anche tutti e due i simboli per cui sarebbe meglio dire «di una o più delle liste collegate».

Posso spiegare a chi non ha avuto elezioni nella sua provincia che il candidato può essere sostenuto da uno, due, tre, quattro simboli insieme. Come a Genova ed in altre città, il candidato può essere collegato a più liste. Vi può essere un candidato che ha una lista collegata e un candidato che si presenta materialmente con il riquadro che contiene il suo nome e, sotto, uno, due, tre o anche più simboli.

Se c'è un simbolo solo non vi è nessun problema: ove l'elettore non segua le istruzioni e anziché votare il candidato vota il simbolo, il voto viene considerato valido ugualmente. Può darsi però che il candidato sia collegato a tre simboli e che l'elettore li segni tutti e tre. Se diciamo «una», si potrebbe intendere che chi vota tutte e tre le liste esprime un voto che non viene ritenuto valido. Pertanto, sarebbe più corretto dire «una o più». (*Commenti*).

Comunque mi va bene lo stesso la formula indicata prima dalla senatrice Barbieri.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe dire: «della lista o di una o più delle liste collegate»... per tenere presente la sua indicazione, senatore Speroni.

NERLI. No, Presidente, questo potrebbe essere un modo per riconoscere il voto.

PRESIDENTE. Questo può essere vero.

SPERONI. Teniamo presente che siamo in sede di ballottaggio, non in sede di voto di lista.

PRESIDENTE. In sede di ballottaggio il voto si riconosce per forza, perchè o si vota per l'uno o si vota per l'altro candidato.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. A me sembra che la formula che avevamo individuato prima «della lista o di una delle liste collegate» cogliesse il senso della stessa interpretazione data dal Ministro. La proposta del senatore Speroni di considerare valida anche la scheda in cui fossero segnate più liste collegate ad un candidato sindaco, ritenendola un modo attraverso il quale l'elettore esprime la sua preferenza per quel candidato sindaco, determina in me un'unica perplessità, che faccia cioè riconoscere il voto, e finisca col ledere la segretezza del voto con l'individuazione di un segnale di riconoscimento. Questa è l'unica perplessità, altre non ve ne sono.

PRESIDENTE. Mi pare tuttavia che il senatore Speroni abbia detto che concorda con la formulazione indicata in precedenza da lei, senatrice Barbieri.

SPERONI. Concordo, signor Presidente. Le chiedo per cortesia di rileggerla, per chiarezza.

PRESIDENTE. La dizione è la seguente: «sul simbolo della lista o di una delle liste collegate».

Chiedo nuovamente il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, nel testo così modificato.

RIVIERA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Speroni e Roveda, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista alla modifica che si introduce con questo disegno di legge.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PDS su questo provvedimento che razionalizza una questione delicata.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PSI.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo preannuncia il voto favorevole; con ragioni diverse però da quelle indicate dal Governo. A noi non interessa granchè che ci siano gli *exit-poll*, che siano sbagliati e così via, perchè quello che conta è il voto definitivo. Il nostro voto favorevole si motiva per il fatto che riteniamo che una cosa così semplice, come è scegliere fra due candidati, può essere risolta attraverso una procedura che comporta meno spese e meno impegno. Ci auguriamo che in taluni casi questa procedura serva a restituire prima le aule per le funzioni scolastiche.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, consegno agli atti del Senato il voto favorevole del Gruppo democristiano alla approvazione di questo disegno di legge.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Anche la mia parte politica esprime voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
del disegno di legge n. 1459**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1459, composto dal solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, la votazione finale di questo disegno di legge è rinviata alla seduta di domani.

**Sul ritiro di un emendamento presentato ieri
in sede di discussione del disegno di legge n. 1648**

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, per dovere di chiarezza devo ricordare che ieri, durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 453 del 1993, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è stato esaminato l'emendamento 5.101 che conteneva due parti: una, relativa alla modifica della parola «notifica» con la parola «ricevimento» mentre l'altra riguardava l'interruzione dei termini di prescrizione.

Sul primo punto, di natura tecnica, non è stata espressa alcuna contrarietà da parte dei colleghi e da parte del Governo; quando quest'ultimo e la collega Tossi Brutti hanno dichiarato di avere dei dubbi sulla seconda parte, può darsi che incautamente il relatore abbia detto di ritirare l'emendamento che però includeva anche la prima parte su cui era pacifico il consenso da parte del Governo e dell'Assemblea.

Si tratta di una modifica tecnica, per la quale non so se si possa fare qualcosa. Era stata anche accettata, però avendo ritirato l'emendamento 5.101 anche questa parte è stata intesa come ritirata.

Voglio lasciare questa notazione agli atti dell'Assemblea, chiedendo alla Presidenza se in qualche maniera si può correggere questo errore in modo che l'altro ramo del Parlamento non debba rinviarci il provvedimento solo per questo. Lo dico per gli atti dell'Assemblea e per un dovere di chiarezza e di verità come relatore per conto della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, lei ha già dato per scontata una cosa che sa e cioè che la stessa registrazione degli atti della seduta di ieri è esplicita e chiara in proposito, nel senso cioè del ritiro da parte sua di quell'emendamento. Quindi, la Presidenza non può fare assolutamente nulla: quell'emendamento è stato ritirato e non può essere oggi resuscitato. Naturalmente si può presentarne uno analogo alla Camera, lei lo sa, dove il provvedimento sarà esaminato nel prossimo periodo.

* SAPORITO. La ringrazio, signor Presidente, l'ho detto per dovere di chiarezza come relatore. Comunque vorrei che si prendesse atto che

nei nostri interventi, tanto di chi parla quanto degli altri colleghi, con il riferimento alla notifica si intendeva il ricevimento dell'atto di comunicazione, così come in realtà dovrebbe essere interpretato.

TOSSI BRUTTI. Infatti.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, la sua precisazione resterà senz'altro agli atti.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, vorrei molto brevemente pregarla di rivolgere una sollecitazione al Ministro dell'interno perchè voglia rispondere all'interrogazione n. 4-04845, da me presentata un paio di settimane fa, con la quale chiedevo al Ministro di riferire circa l'esistenza di centri del SISDE nelle città di Avellino e Salerno e circa la posizione di tale Sorrentino, che sarebbe stato incaricato come responsabile di uno di questi centri e che sarebbe strettamente imparentato ad altra persona coinvolta nel procedimento penale per i fondi neri del SISDE. C'è un'esigenza di chiarezza e trasparenza che riguarda quelle città e quelle zone, per la quale mi permetto di chiedere al Ministro dell'interno di rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la Presidenza provvederà senz'altro a comunicare al Ministro dell'interno questa sua sollecitazione, chiedendo anche una risposta la più ravvicinata possibile.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 dicembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli

investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (1690) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria (1678) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

4. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione (1635).

- GOLFARI ed altri. - Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (1305).

(Relazione orale)

II. Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato)*.

III. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535).

- Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152).

- PIERANI ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420).

- MANZINI. - Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430).

- Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432).

(Relazione orale).

IV. Votazione finale dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari (1460) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

V. Discussione del disegno di legge:

CONDORELLI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmato a Città del Capo il 23 maggio 1984 (821).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991 (824) (*Relazione orale*).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991 (880) (*Relazione orale*).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione europea occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992 (1406).

5. Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 (1482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 13,15).

Allegato alla seduta n. 258**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 24 novembre 1993, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, con decreto in data 29 ottobre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti di Giovanni Gorla, nella sua qualità di Ministro dell'agricoltura e delle foreste *pro tempore*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 30 novembre 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SMURAGLIA, PEDRAZZI CIPOLLA, SENESI, CHERCHI, FORCIERI, GIANOTTI, PIERANI e TADDEI. - «Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori e degli utenti» (1689).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Sequestro e confisca di patrimoni sospetti» (1691).

«Nuove disposizioni in materia di ordinamento penitenziario» (1692);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993» (1693).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIANOTTI. - «Norme sulla trasparenza tra imprese e pubblica amministrazione» (1694);

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI. - «Modifica dell'articolo 348 del codice penale, riguardante l'esercizio abusivo di una professione» (1695).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: Daniele Galdi ed altri. - «Modifica della qualificazione di "sordomuto" in "sordo e/o preverbale"» (748).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 30 novembre 1993, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Delega al Governo per la decriminalizzazione di violazioni alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni ad esso connesse o complementari» (1460) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 30 novembre 1993, il senatore Bernassola ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo» (1611).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1604).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri con lettera in data 15 ottobre 1993 ha trasmesso l'ordine del giorno e la relativa documentazione, fatti

pervenire dalla Presidenza francese, relativi alla seduta del 18 ottobre 1993 del Comitato esecutivo per l'applicazione della Convenzione del 19 giugno 1990 sull'Accordo di Schengen.

Detta documentazione, da considerarsi riservata su richiesta dello stesso Ministro, sarà trasmessa - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 novembre 1993, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 ed approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 80ª sessione tenutasi a Ginevra il 22 giugno 1993:

Convenzione n. 174 e Raccomandazione n. 181, concernenti la prevenzione dei grandi incidenti industriali.

Detti testi saranno inviati alla 3ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 25 novembre 1993, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 13 ottobre 1993 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

copia del verbale della riunione del 21 ottobre 1993 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bettoni Brandani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00936, dei senatori Brina ed altri;

il senatore Picano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04918, del senatore Struffi.

Interrogazioni

BRUTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 4-04845).

(3-00937)

SALVATO, FAGNI, CONDARCURI, MERIGGI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'azienda «Sintesi uomo» di Palermo sta attraversando un periodo di crisi;

che le prime a fare le spese di questa crisi sono le 25 lavoratrici che non hanno ricevuto lo stipendio, mentre ai 10 dipendenti uomini è stata data la paga sotto forma di acconto;

che, a giustificazione di questo inedito caso di discriminazione sessuale, i titolari della suddetta azienda hanno affermato – a detta del sindacato Fillea – che le donne possono farsi mantenere dagli uomini;

considerato che questa palese e grave violazione della legge sulla parità si inserisce in un clima e in una cultura più generale che è alla base delle scelte di politica sociale ed economica che stanno facendo arretrare le donne in nome di un «moderno» ritorno a casa,

si chiede di sapere in che modo si intenda intervenire.

(3-00938)

STEFANELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la Camera di commercio, industria e artigianato di Caserta, *motu proprio*, e con oneri a proprio carico, ha stipulato convenzioni con alcune banche della provincia per l'erogazione di prestiti agli artigiani, contribuendo al pagamento del 5 per cento degli interessi gravanti secondo il tasso praticato dalle banche stesse;

che con propria delibera la Camera di commercio industria e artigianato di Caserta ha inteso estendere tale agevolazione anche ai commercianti, ma che tuttavia tale determinazione non ha avuto finora seguito, in quanto, per motivi che non è stato possibile comprendere, a tutt'oggi non è stata effettuata alcuna concessione di prestiti a commercianti;

rilevato:

che la lodevole iniziativa assunta dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Caserta costituisce un significativo strumento di sostegno alla piccola impresa artigiana e commerciale, poichè interviene a facilitare l'accesso al credito da parte di questi operatori, proteggendoli al contempo dall'essere vittime della necessità di ricorrere a prestiti ad usura;

che tale iniziativa si rivelerebbe ancora più efficace qualora la Camera di commercio, industria e artigianato assumesse a proprio carico l'onere relativo all'esame di merito delle domande di concessione dei prestiti, tutelandosi con polizze assicurative di fidejussione e superando in tal modo gli ostacoli eventualmente frapposti dalle banche convenzionate;

richiamato, infine, l'ordine del giorno approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato il 30 giugno 1993, sottoscritto da

rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari e su cui espresse parere favorevole il rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Azzolini, con il quale si impegnava il Governo «ad istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un apposito fondo per lo sviluppo, destinato alla concessione di prestiti a tassi agevolati da concedersi alle aziende artigiane e commerciali»,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull'iniziativa in questione e se non ritenga opportuno, qualora condivida il giudizio positivo circa i benefici di cui usufruirebbero con questo sistema le piccole imprese, estenderla a tutto il territorio nazionale, assumendo a proprio carico il relativo onere, peraltro di modica entità, e delegandone l'attuazione alle Camere di commercio, industria e artigianato, ottemperando così al richiamato ordine del giorno;

se, quanto al caso specifico illustrato, il Ministro intenda intervenire sugli organi istituzionali della Camera di commercio, industria e artigianato di Caserta per raccomandare la sollecita piena attuazione della delibera ed eventualmente il suo perfezionamento secondo le linee sopra indicate.

(3-00939)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FRASCA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto relativo alla riduzione e all'accorpamento delle classi ha determinato i noti, gravi, scompensi gestionali nell'ambito della scuola, aspramente contestati a tutti i livelli;

che il decreto stesso è stato attuato *ad litteram*, senza, cioè, considerare e tenere in debito conto le variegate situazioni sociali e geografiche delle varie realtà locali;

che in provincia di Cosenza non risulta osservata neppure la parte del decreto secondo cui, prima di procedere alla costituzione delle classi, sarebbe stato necessario consultare l'ente locale al fine di addivenire a scelte e decisioni il più possibile consone alle esigenze esistenti;

che un siffatto modo di attuare le disposizioni di cui trattasi ha determinato, in tutta la provincia di Cosenza, ed in particolare modo nei comuni montani, situazioni del tutto inaccettabili e contrarie ad ogni regola didattica ed organizzativa;

che, in particolare, nel comune di Bocchigliero (Cosenza) – la cui realtà sociale evidenzia forte emigrazione dei genitori dei discenti, assenza di guide culturali all'interno delle famiglie, prevalente analfabetismo di quei genitori rimasti in paese, isolamento dagli altri centri urbani causato dall'innevamento che permane per tutto il periodo invernale – sarebbe stato necessario, soprattutto a livello di scuola media, non già l'accorpamento delle classi, ma l'attuazione di un insegnamento individualizzato in grado di sopperire alle carenze socio-culturali prima elencate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire presso il provveditorato agli studi di Cosenza per rivedere – soprattutto nell'ambito del comune di Bocchigliero – le scelte operate, provvedendo a sdoppiare le classi di scuola media che presentano discrasie particolarmente gravi.

(4-04932)

SCHEDA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che già con interrogazione parlamentare 4-01247 dell'8 ottobre 1992 era stata rappresentata al Governo la grave situazione determinatasi con la chiusura dei caselli autostradali di Cigliano e Borgo d'Ale (Vercelli) sull'autostrada Milano-Torino;

preso atto:

che con decisione successiva è stato disposto il ripristino delle uscite suddette, venendo incontro alle richieste ed alle esigenze avanzate dalle locali popolazioni;

che con successiva interrogazione parlamentare 4-04794 del 9 novembre 1993 lo scrivente chiedeva di conoscere i motivi e le ragioni del ritardo della riapertura del casello di Cigliano (lato Torino dell'autostrada) ormai chiuso da oltre un mese per un precedente incidente che aveva lesionato la garitta per il pedaggio pagamenti;

che a fronte di detta chiusura tutto il traffico pesante e leggero gravita nel concentrico di Cigliano, rendendolo sempre più caotico e pericoloso, con ingorghi di auto e camion e notevoli e gravi rischi sui crocevia;

che è di questi giorni l'incidente mortale verificatosi in Corso Umberto di fronte alla centralissima piazza Martiri della Libertà in Cigliano;

che il protrarsi della chiusura del casello di Cigliano è stato oggetto di esposti da parte del comune alla prefettura, alla regione, alla provincia, alla direzione autostrada Torino-Milano e al compartimento viabilità dell'ANAS,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che ostano alla riapertura in tempi strettissimi del casello e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attivare, con assoluta immediatezza, per ripristinare condizioni di normalità del traffico e garantire la sicurezza e l'incolumità dello stesso oggi a rischio per i motivi sopra esposti.

(4-04933)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nel periodo dal 15 al 26 novembre 1993, di mattina e di pomeriggio, si sono svolte a Roma presso l'hotel Ergife le prove scritte con quiz del concorso pubblico per esami ad assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, presso il Ministero di grazia e giustizia;

che sono state presentate circa 150.000 domande per 160 posti da ricoprire presso le sedi giudiziarie di tutto il territorio nazionale;

che la data delle prove scritte è stata rinviata più volte per difficoltà organizzative;

che si è osservato un notevole utilizzo di forze dell'ordine (polizia, carabinieri, Guardia di finanza) per garantire la vigilanza, distraendo le

predette forze dell'ordine dai propri specifici compiti di controllo sul territorio;

che i partecipanti hanno dovuto sopportare enormi spese di viaggio, di alloggio e di vitto, pesando ulteriormente sulle finanze familiari,

si chiede di sapere se non si ritenga per il futuro di emanare un provvedimento che imponga a tutti gli enti pubblici (ministeriali e periferici) di far effettuare le prove di tutti i concorsi pubblici presso le sedi dei posti messi a concorso.

(4-04934)

MANARA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il nuovo codice della strada prevede, per quanti fossero in servizio con mansioni di autista in associazioni volontarie iscritte all'albo regionale in anni precedenti alla data del 31 dicembre 1991, una sanatoria onerosa con il versamento di circa 130.000 lire in tasse e bolli per ottenere certificati vari;

che se la persona con mansioni di autista è iscritta all'associazione di volontariato dal 1° gennaio 1993, la sanatoria è inapplicabile e la stessa persona deve, se vuole continuare a svolgere la sua mansione «volontaria», effettuare un versamento di lire 900.000 per iscriversi ai corsi di scuola guida;

che, inoltre, i minori di anni 21 e i più anziani di anni 60 non possono assolutamente mettersi alla guida di un mezzo di soccorso;

che le sanzioni, in caso di irregolarità di quanto indicato dal Ministero, sono pesantissime e vanno da una multa elevata al sequestro del mezzo per due mesi sino ad arrivare all'arresto del presidente dell'associazione di volontariato in caso di incidente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per eliminare l'iniqua discriminazione nei confronti delle associazioni di volontariato;

se non intenda porre in essere un'indagine al fine di appurare quante delle associazioni di volontariato, presenti sul territorio italiano, avranno la possibilità effettiva di mettersi in regola, pagando cifre eccezionalmente onerose per quelle associazioni composte principalmente od esclusivamente da volontari, poco o nulla finanziate.

(4-04935)

PISTOIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in occasione della campagna elettorale del 21 novembre 1993 la RAI ha fornito informazioni a getto continuo sugli interventi dei candidati e dei loro sostenitori talvolta con chiari intenti partigiani;

che, appena finite le operazioni di voto, sono iniziati servizi costosissimi prima con le operazioni di *exit-poll*, risultate poi errate, e poi con le consuete proiezioni Doxa;

che le une e le altre operazioni hanno riguardato solo alcuni centri e hanno completamente ignorato altri centri anche importanti;

che le trasmissioni suddette, che, si ripete, costano denaro pubblico, sono state ripetutamente accompagnate da interviste a questo o a quel personaggio,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza dei criteri in base ai quali sono state organizzate le suddette trasmissioni e come mai non sia stata tenuta in nessuna considerazione una città come Cosenza, sede regionale RAI, che fa pur parte del territorio nazionale, così come fa parte del territorio nazionale la città di Corigliano Calabro con i suoi circa 40.000 abitanti, così come fa parte del territorio nazionale la città di Rossano (anch'essa trascurata nelle amministrative del giugno 1993) e così si dica di Lametia Terme.

L'interrogazione che si presenta è accompagnata dalla rabbia di tutti i (telespettatori) calabresi, che vedono la propria terra così trascurata, anche a livello d'informazione elettorale, dalle autorità governative e dalla RAI.

(4-04936)

PERUZZA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge 4 ottobre 1986, n. 652, affrontava e risolveva i problemi della località Punta Sabbioni-Cavallino, sita nel comune di Venezia, consentendo l'autorizzazione a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola di Treporti, i lotti costituiti da terreni e da fabbricati su di essi insistenti;

che l'area di circa 300 ettari, cui potrebbe aggiungersi altra area demaniale di circa 126 ettari, è stata bonificata circa cinquant'anni fa dai primi contadini, i cui discendenti costituiscono oggi la cooperativa formata da circa 400 famiglie;

che l'intendenza di finanza di Venezia nulla ha fatto, a sette anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, per rispondere alle legittime attese dei soci della cooperativa;

che i soci della cooperativa, sin dal 1986, versano le somme relative al pagamento semestrale del 2 per cento del presunto valore dell'immobile, a titolo di acconto;

che ad alcuni soci è stata notificata l'intimazione di pagamento di somme ingenti per l'occupazione del terreno per il periodo 1940-1986, e ciò in palese violazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986;

che, da indiscrezioni, le stime effettuate dall'ufficio tecnico erariale risulterebbero al di fuori di ogni valore di mercato e comunque tali da impedire materialmente l'acquisto dei terreni da parte degli occupanti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda:

avviare un'inchiesta per appurare se sia «normale» che, dopo sette anni, l'intendenza di finanza di Venezia non abbia applicato le norme di legge;

chiedersi se, più in generale, l'azione dell'intendenza di finanza di Venezia sia corretta visto che, nell'arco di poche settimane, lo scrivente ha potuto rilevare, con altrettante interrogazioni:

a) l'atteggiamento contraddittorio e confuso dell'intendenza di Venezia a riguardo degli spazi della dogana da mar di Venezia;

b) il comportamento inadempiente riguardo alla legge n. 798 del 1984 che prevede la concessione gratuita al comune di Venezia di una serie di immobili tra cui l'infermeria di Sant'Anna;

c) la straordinaria celerità con cui, viceversa, l'intendenza ha diffidato la U.S. Alvisiana, senza tenere in minimo conto che il comune di Venezia è attualmente in regime commissariale;

risolvere i problemi dei soci della cooperativa di Treporti.

(4-04937)

SPERONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Da parte del Comitato difesa consumatori sono stati presentati, presso le procure della Repubblica di Milano e di Roma, esposti concernenti presunte frodi in commercio da parte di produttori di mozzarelle attraverso indicazioni di percentuali di latte di bufala non corrispondenti al reale contenuto dei latticini.

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che le competenti autorità giudiziarie si siano attivate in merito.

(4-04938)

LONDEI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, come risulta allo scrivente, recentemente sarebbe stato rimosso e destinato ad altra sede un vice questore della provincia di Pesaro e Urbino, si chiede di sapere se la notizia corrisponda al vero e in caso affermativo, quale sia la sua attuale sede di lavoro ed i motivi dello spostamento.

(4-04939)

SPERONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - All'imbocco dell'ancora anonimo tratto autostradale di collegamento fra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma a causa di lavori sono stati posti cartelli indicanti limiti di velocità e divieto di sorpasso.

Si chiede di sapere per quale motivo non siano stati collocati altresì i cartelli per segnalare la fine dei limiti e del divieto.

(4-04940)

LOPEZ, SALVATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che, secondo quanto riportato dalla stampa, in un'intervista alla televisione tedesca il senatore Francesco Cossiga ha reso noto che durante il sequestro dell'onorevole Aldo Moro «l'autorità giudiziaria, d'accordo con il Ministero dell'interno, aveva preparato due piani denominati "Mike" e "Viktor"»;

che dell'esistenza dei suddetti piani erano già presenti tracce negli atti processuali, ma erano ancora ignoti i contenuti e gli obiettivi che si volevano perseguire;

che il piano "Moro-Viktor" sarebbe scattato nel caso l'onorevole Moro fosse stato liberato dalle Brigate rosse; secondo il senatore Cossiga, l'onorevole Aldo Moro sarebbe stato «preso» e «isolato» in modo che avesse contatti solo «con un paio di giudici» e con la sua famiglia. Era previsto che sarebbe stato portato via in una clinica, indicata dal senatore Cossiga nel reparto psichiatrico del policlinico Gemelli, perchè sarebbe stato «pericoloso» lasciarlo subito libero qualora avesse «percepito come colpevoli non i suoi rapitori ma coloro che non lo avevano liberato»;

che al quotidiano «La Stampa» del 30 novembre 1993, il senatore Cossiga ha dichiarato, tra l'altro, che «i giudici volevano impedire che Moro cadesse preda dei giornalisti. Dei profittatori. Che dicesse cose di cui si poteva pentire»;

che il piano «Mike» doveva essere operativo immediatamente dopo l'uccisione di Moro da parte delle Brigate rosse. Lo Stato doveva reagire con arresti a largo raggio di chiunque fosse in odore di rapporti con il terrorismo rosso;

che, secondo il legale di parte civile della Democrazia cristiana al processo Moro-*quater*, l'avvocato Pino De Gori (che ha confermato la versione data dal senatore Cossiga), il piano «Mike» non sarebbe scattato dopo il 9 maggio 1978 per l'opposizione di alcune forze politiche: «sarebbe stata – ha spiegato De Gori – un'azione di rappresaglia a largo raggio, con l'arresto in tutt'Italia di chiunque fosse stato in odore di rapporti con le Brigate rosse»;

che secondo il De Gori i due piani sarebbero stati concordati dal comitato tecnico esecutivo istituito presso il Viminale e su proposta dello stesso Cossiga;

che «l'onorevole Moro – afferma De Gori – era depositario di segreti di Stato e lo Stato doveva sapere, per la sicurezza di tutti, se questi segreti fossero stati da lui rivelati ai suoi carcerieri»;

che, secondo il procuratore generale della Repubblica *pro tempore* Pietro Pascalino, la procura generale sarebbe stata all'oscuro del piano di isolare Aldo Moro nel caso in cui i brigatisti lo avessero rilasciato vivo. «A quanto ho capito – ha spiegato l'alto magistrato in un'intervista rilasciata al GR2 – era in sostanza un piano diretto ad isolare il presidente Moro quando fosse stato rimesso in libertà. Quindi era come un sequestro di persona. Figuriamoci se lo venivano a dire al procuratore generale»;

che Pascalino, riferendosi alle affermazioni di Cossiga sul fatto che la magistratura sapeva dell'esistenza dei due piani, ha così replicato: «Non può essere. È assolutamente impossibile che lo sostenga, almeno per quanto mi riguarda. Non era cosa che si potesse dire a nessuno un piano del genere»;

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non intenda urgentemente consegnare alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi:

a) copia dei verbali del comitato tecnico esecutivo insediato al Viminale dal Ministro dell'interno *pro tempore* Francesco Cossiga nei quali si definirono i piani «Moro-Viktor» e «Moro-Mike»;

b) copia dei piani stessi (secondo il senatore Cossiga si trattava di due cartelle dattiloscritte che non risultano essere mai state consegnate alla Commissione parlamentare sul caso Moro);

c) il nome dei due giudici che sarebbero stati, loro soltanto, ammessi ad incontrare Moro, liberato dalle Brigate rosse, nel reparto di psichiatria del policlinico Gemelli;

d) quale autorità giudiziaria fosse a conoscenza dei suddetti piani;

e) in merito all'esecuzione del piano «Moro-Mike»:

1) la lista delle persone «in odore di rapporto con le Brigate rosse» che doveva necessariamente essere stata redatta, per poterle arrestare, dopo l'uccisione dello statista democristiano;

2) se vi erano esponenti o militanti di partiti rappresentati in Parlamento;

3) dove dovevano essere trasferiti una volta arrestati;

4) se la magistratura doveva spiccare mandati di cattura contro queste persone o se invece si sarebbe provveduto al loro arresto in base alla legislazione speciale o alla promulgazione dello stato di emergenza;

5) le forze politiche dell'area di Governo che si schierarono contro l'attuazione di tale piano e in quale sede o riunione espressero il loro dissenso;

se, infine, il Presidente del Consiglio ritenga ammissibile che il Viminale abbia potuto redigere un piano nel quale si prevedeva l'isolamento coercitivo di un parlamentare della Repubblica e come questo sia stato ritenuto compatibile con il dettato della Costituzione.

(4-04941)

MOLINARI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella mattinata di mercoledì 24 novembre 1993 Paolo Persichetti è stato arrestato negli uffici della prefettura di Parigi, dove si era recato per rinnovare il suo permesso di soggiorno;

che Paolo Persichetti era stato condannato alla pena detentiva di 22 anni con l'accusa di concorso nell'omicidio del generale Giorgieri, alla fine di un *iter* processuale che lo aveva visto assolto in primo grado e condannato successivamente con un processo indiziario basato esclusivamente sulle parole di un «pentito»;

che Paolo Persichetti ha sempre ribadito la sua totale estraneità alla vicenda;

che, comunque, Paolo Persichetti si era messo a disposizione della giustizia francese: già in data 15 maggio 1992 si era preoccupato di far recapitare al procuratore generale di Parigi, tramite il suo avvocato, una sua lettera dove dichiarava la piena disponibilità per qualunque chiarimento; nel frattempo era arrivato il mandato di cattura;

che Paolo Persichetti viveva a Parigi in totale trasparenza: era iscritto all'università, la frequentava e vi sosteneva gli esami, lavorava come insegnante di italiano ed aveva regolare permesso di soggiorno;

che negli ultimi tempi aveva partecipato ad uno sciopero della fame a sostegno dell'approvazione della legge sull'indulto,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente dell'accaduto;

se la decisione di procedere all'arresto da parte delle autorità francesi, a più di un anno dalla emissione del mandato di cattura, del quale - evidentemente - erano già a conoscenza, sia da attribuirsi ad iniziative del Ministero della giustizia, e quindi se tutto ciò vada inteso come esempio di una intensificazione di una linea di dura repressione nei confronti dei condannati politici che vivono all'estero.

(4-04942)

BOFFARDI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che la situazione di crisi occupazionale e ambientale che interessa la Stoppani di Cogoleto (Genova) costituisce un fatto emblematico per l'intero paese;

ricordato che l'ente locale e le organizzazioni sindacali hanno da tempo proposto un piano di risanamento ambientale e che lo scrivente ha presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 920) accolto unanimemente sia dai lavoratori che dalle forze politiche locali e dal comune di Cogoleto per un piano di bonifica pluriennale;

considerato che stanno scadendo i termini per l'utilizzo di un contributo di 7 miliardi della CEE per la volontà della Stoppani di non offrire contropartite all'utilizzo della discarica di Molinette,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per attuare un piano di bonifica che, contestualmente a provvedimenti di tutela dei lavoratori, reperisca le risorse non solo nei contributi CEE e nel bilancio dello Stato, ma soprattutto nella Stoppani stessa secondo le modalità di legge per il ripristino di un ambiente compromesso profondamente e con grave pericolo per la salute pubblica e dei lavoratori.

(4-04943)

DANIELI. - *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* - Premesso:

che in ogni parte d'Italia sono numerosi i casi di cittadini vittime di assurde minacce di sfratto dalla loro abitazione per il fatto di tenere in casa un animale da compagnia (cane o gatto), minacce che regolarmente sfociano in cause che vanno ad intasare l'amministrazione giudiziaria;

che queste cause terminano regolarmente con l'affermazione del diritto dei cittadini di poter tenere a casa l'amico a quattro zampe, sempre che non arrechi disturbo, cosa che peraltro è stata accertata solo in rarissimi casi;

che nel comune di Nogara (Verona) gli abitanti dei condomini IACP di via San Francesco hanno ricevuto dall'Ente case popolari l'intimazione di sbarazzarsi entro dieci giorni degli animali da compagnia, pena lo sfratto per inadempienza contrattuale;

che, al di là di ogni contratto o qualsivoglia regolamento condominiale, esiste il diritto per ogni cittadino di tenere in casa sua l'animale da compagnia che desidera, come affermato da numerose sentenze;

che, al di là di ogni contratto o qualsivoglia regolamento condominiale, esiste il diritto degli animali di non essere maltrattati - e l'abbandono è la prima forma di maltrattamento -, concetto che è stato recepito in una legge approvata dal Parlamento della Repubblica in questi giorni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno rendere noto ai cittadini una volta per tutte, ricorrendo a tutti i mezzi di comunicazione che riterranno opportuni, che è diritto di ogni cittadino tenere a casa un animale senza per questo dover incorrere in fastidiose cause giudiziarie;

se il Ministro dell'interno non giudichi doveroso prendere provvedimenti nei confronti di quegli amministratori di enti pubblici che si permettono di mettere in discussione tale principio, minacciando

ingiustamente gli abitanti di case popolari che vivono con un gatto o con un cane.

(4-04944)

DI NUBILA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* - Premesso:

che l'Enel, nel piano di ristrutturazione e di assetto organizzativo e territoriale dei distretti, ha ipotizzato le soppressioni di numerose agenzie e recapiti commerciali, operanti nell'ambito del distretto della regione Basilicata;

che alla base del «piano» l'unico criterio assunto è il rapporto costo-utenti, senza alcun riferimento alla diversità di tipologia di utenza e a condizioni geografiche e territoriali;

che i parametri di valutazione non possono ignorare una diversificazione tra zone ad elevata densità abitativa ed aree con particolari caratteristiche territoriali, come quelle della Basilicata, che presenta zone montane, zone rurali, utenze sparse e dislocate al di fuori dei centri abitati, che impongono specificità di «lettura» per gli aspetti, rilevanti, di carattere sociale ed economico, che ha la fornitura di energia elettrica e l'assistenza dell'utenza, che passa attraverso una rete territoriale di riferimenti, finora individuati nelle agenzie e nei recapiti commerciali;

che l'Enel, nel richiamato piano nazionale di riorganizzazione, contraddice quanto pure in atti precedenti aveva affermato in ordine ai criteri che avrebbero dovuto ispirare il «piano» stesso con riferimento, in specie, alle aree interne e svantaggiate,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o ritengano di disporre perchè le aree «difficili» e svantaggiate, come quelle della Basilicata, non siano ulteriormente penalizzate, con grave pregiudizio per prospettive di sviluppo, da logiche unicamente aziendalistiche ed economicistiche.

(4-04945)

PISTOIA. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'amministrazione comunale di Calopezzati (Cosenza) con decisione assunta senza scrupolo metteva in mobilità alcuni dipendenti tra i quali Stella Altomare, Francesco Galati, Gerardo Arcidiacono, Luigi Celestino;

che i suddetti dipendenti venivano destinati al comune di Corigliano Calabro dove svolgeranno le seguenti funzioni:

Stella Altomare: bibliotecario (a Calopezzati aveva la qualifica di geometra);

Francesco Galati: autista di quarto livello (a Calopezzati autista di quinto livello);

Gerardo Arcidiacono: necroforo (a Calopezzati elettricista);

Luigi Celestino: necroforo (a Calopezzati autista della nettezza urbana);

che i suddetti dipendenti comunali, messi nella impossibilità di chiedere e ottenere chiarimenti, finivano con l'accettare la messa in

mobilità, ma chiedevano e chiedono che siano rispettate le qualifiche ricoperte e che siano destinati al comune di Crosia, vicino al comune di Cropalati, dove esistono 23 posti liberi, o al comune di Rossano dove esistono 80 posti liberi, e non al comune di Corigliano, il più distante da Calopezzati;

che nessuna voce è stata ascoltata e non è stata accettata nessuna mediazione a livello locale e nemmeno a livello romano,

l'interrogante chiede di sapere:

se da parte dei Ministeri competenti non si ritenga vergognosa la situazione sopra descritta;

quali siano stati i criteri in base ai quali sono stati penalizzati i suddetti dipendenti e che cosa si intenda fare perchè lo stato di cose descritto venga superato, si faccia giustizia nei confronti dei lavoratori indicati e soprattutto si restituisca a tali lavoratori, ai loro familiari, ai cittadini fiducia nel buon senso e serenità.

(4-04946)

DANIELI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che in seguito alla crisi energetica, il territorio italiano venne suddiviso dal Governo in «fasce climatiche» al fine di regolamentare l'accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;

che la decisione di inserire Verona nella stessa fascia climatica di Roma, città notoriamente molto più calda, oltre alle perplessità dello scrivente, che per ovvie ragioni conosce bene il clima di entrambe le città, lascia esterrefatti tutti coloro che ne vengono a conoscenza;

che, secondo la Conferenza nazionale sul clima tenutasi a Firenze nei giorni scorsi, le temperature dell'Italia settentrionale si vanno sempre più discostando da quelle del resto della penisola, caratterizzandosi progressivamente per un maggior raffreddamento dell'atmosfera,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso intervenire al più presto per correggere le tabelle climatiche in vigore, evidentemente imprecise, tenendo conto delle reali condizioni del clima e delle più recenti acquisizioni della climatologia.

(4-04947)

LONDEI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in questi giorni in tutte le regioni italiane gli affiliati alle logge massoniche fanno circolare un parere espresso dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari in merito al fatto che la «massoneria» si deve escludere che possa qualificarsi come associazione «segreta»;

che il citato parere, a dir poco scandaloso, è il seguente:

«1.1 MASSONERIA: PARERE AVVOCATURA STATO SU MOZIONE ASSEMBLEA

– Cagliari, 2 nov – Il Consiglio regionale, dopo l'approvazione il 5 maggio scorso della Mozione «Sulla necessità di trasparenza circa

l'appartenenza ad associazioni che svolgono attività di carattere politico, culturale, assistenziale o di promozione economica e l'eventuale affiliazione alla massoneria", ha chiesto all'Avvocatura dello Stato un parere sulla legittimità della richiesta contenuta nel documento dell'Assemblea. Il 9 settembre scorso, l'Avvocatura dello Stato ha formulato un dettagliato parere che pubblichiamo integralmente.

1.2 IL TESTO IN CINQUE PUNTI

In risposta al quesito formulato con la nota sopra distinta, relativa all'oggetto, questa Avvocatura ritiene non aderente ai principi generali dell'ordinamento giuridico - in primo luogo a quelli sanciti dalla Costituzione a garanzia dei diritti della persona - richiedere ai dirigenti ed ai funzionari dell'Assemblea regionale una dichiarazione attestante l'iscrizione ad associazioni che svolgono attività di carattere politico, culturale, assistenziale o di promozione economica e attestante altresì l'eventuale affiliazione alla massoneria di qualsiasi osservanza, comprese le logge riservate.

La richiesta, invero, non appare giuridicamente corretta sotto molteplici profili anche alla luce delle vigenti norme sul pubblico impiego.

1.3 RICHIESTA NON CONSONA A NORME COSTITUZIONALI

1) La richiesta non è consona alle norme costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 ed in particolare all'articolo 18, che prevede il "diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Sono vietate, com'è noto, soltanto "le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni a carattere militare".

2) In aderenza al richiamato principio, proprio nella materia del rapporto di lavoro in genere (articolo 8 L. n. 300/1970) deve considerarsi il divieto.... "di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".

Questa ed altre norme, benchè dettate nell'ambito di rapporti privatistici, sono applicabili (per espressa disposizione dell'articolo 37 L. n. 300/70) anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, come pure a quelli di altri enti pubblici (quindi Stato, Regioni, Comuni, eccetera) salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali (il che è da escludersi nel caso in esame).

3) Con l'abrogazione dell'articolo 212 del testo unico pubblica sicurezza, relativo al divieto ai pubblici dipendenti di appartenere ad associazioni segrete, pena la destituzione o il licenziamento, la legge n. 17 del 1982 ha inteso disciplinare la materia, in attuazione e in conformità al citato articolo 18 della Costituzione, ribadendo in primo luogo il divieto di associazioni segrete, le cui attività possano interferire

sull'esercizio di funzioni di organi costituzionali o amministrativi e di servizi pubblici essenziali.

Devesi peraltro porre nel dovuto rilievo che "segretezza" non va confusa con "riservatezza", la quale anzi è garantita, sempre a tutela della personalità individuale, in ordine a fatti di natura meramente privata che non presentino per i terzi riflessi e conseguenze socialmente apprezzabili.

In tal senso va intesa anche la mancanza di un obbligo di pubblicità: basterebbe in proposito l'esempio, assai diffuso nella pratica, delle c.d. associazioni "di fatto" prive di qualsiasi illiceità, o di ogni altra forma di diffusione della propria immagine o attività che esse svolgono.

Tale principio è valido quindi anche sotto il profilo del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (articolo 21), nonché - "*a contrariis*" - la volontà di non manifestarlo.

1.4 NON È ASSOCIAZIONE SEGRETA

4) Sulla base di queste premesse generali, si deve escludere che la "massoneria" possa qualificarsi come associazione "segreta". Il fatto stesso che ne siano note le sedi - con relative targhe ben visibili al pubblico - ove gli affiliati si riuniscono e i cui elenchi nominativi si ha possibilità di consultare per serie e motivate esigenze; il fatto che siano ben note - anche attraverso pubblicazioni ufficiali - le sue finalità sociali e umanitarie, apprezzabili sul piano teorico, ancorchè se ne possano non condividere le manifestazioni (per divergenze di opinioni e di gusti personali) che peraltro impongono pur sempre il dovere di tolleranza e di rispetto: sono questi elementi a carattere obiettivo che inducono a ritenere la "massoneria" al di fuori di ogni schema di illiceità (in tal senso si sono espresse com'è risaputo, anche pronunce in sede giudiziaria) o di immoralità o comunque riprovevole sotto altri profili.

L'essersi verificati casi in cui taluni affiliati a logge massoniche si sono avvalsi, per confondersi e mascherarsi al riparo della riservatezza che caratterizza l'appartenere a questa associazione (non segreta, peraltro, come già sottolineato) per conseguire finalità diverse da quelle ufficiali, anzi contrarie o addirittura illecite, non può portare a una generalizzazione del fenomeno ed accogliere, così, tesi in contrasto con i principi richiamati, con conseguenze inique e aberranti.

5) Nè è pertinente invocare e porre a giustificazione della richiesta nei confronti dei dirigenti e funzionari la cosiddetta "trasparenza": questa, come è noto, attiene alle modalità dell'azione amministrativa, le quali possono o devono essere conosciute dagli amministrati; azione che si esplica attraverso la condotta delle persone fisiche, che attraverso il rapporto organico esprimono la volontà della P.A. e quanti per essa abbiano motivato interesse possono venire a conoscenza di atti o documenti degli uffici pubblici. Ma la c.d. «trasparenza» nulla ha a che vedere (anzi ne è del tutto estranea e fuori luogo) con le qualità personali e con le vicende private dei singoli dipendenti dei pubblici uffici. Essi hanno il pieno diritto - con esclusione di interferenze di qualsiasi genere - di esprimere o non esprimere le proprie opinioni, professare ideologie, iscriversi ad associazioni a carattere culturale,

artistico, sportivo, ecc., senza doverle necessariamente manifestare all'esterno, spontaneamente o su richiesta, nè far conoscere la propria condotta a chicchessia.

6) Per le suesposte ragioni, ben potrebbero dirigenti o funzionari, non ossequienti alla gerarchia, opporre netto rifiuto (motivato oppure no, magari con un secco diniego) alla richiesta in argomento, consapevoli della piena legittimità del loro rifiuto non soggetto a sanzioni di sorta.

Se quanto finora esposto vale sotto lo stretto profilo giuridico, sotto quello della mera opportunità e convenienza la richiesta potrebbe dar luogo a intuibili delicate situazioni che sarebbe sempre meglio evitare; senza considerare che una tal iniziativa non sarebbe verosimilmente seguita da altri Organismi o enti pubblici, così creando una sorta di discriminazione fra dipendenti di altre amministrazioni ove non condividessero l'iniziativa stessa»;

che tale parere è in netto contrasto con recenti prese di posizione dei Ministri per la funzione pubblica e di grazia e giustizia, si chiede di sapere:

chi siano gli estensori materiali del parere e per quali motivi l'Avvocatura dello Stato assuma una difesa così strenua delle logge massoniche;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di aprire un'indagine sull'Avvocatura dello Stato di Cagliari onde verificare, fra l'altro, il grado di trasparenza ed attendibilità.

(4-04948)

SCAGLIONE. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e delle finanze. – Premesso:

che il restauro, il recupero e la riorganizzazione per uso museale del complesso denominato Broletto di Novara ormai rivestono carattere di urgenza e sono fondamentali per una definitiva sistemazione del patrimonio artistico della città;

che in tale senso è stato definito un importo ammesso a contributo pari a lire 7.085.850.000 e che su tale importo è stato approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1993 (sulla scorta della legge 10 febbraio 1992, n. 145, ex comma 2, articolo 3) l'accesso al contributo di lire 2.198.075.600;

che, nonostante le precisazioni della circolare 7 agosto 1992, n. 116 (legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 12 – criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961, n. 1552, 27 maggio 1975, n. 176, e 29 gennaio 1979, n. 5), si rendono necessari ulteriori chiarimenti;

che in tal senso l'amministrazione comunale di Novara (in data 29 settembre 1993, protocollo n. 23272) ha rivolto una serie di quesiti al servizio bilancio dell'ufficio centrale per i beni ambientali del Ministero per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere:

se il finanziamento sia rapportabile a singoli lotti (identificati e valutati con la competente sovrintendenza in ordine alla compatibilità

con l'obiettivo finale e con la gradualità delle risorse disponibili) o se, al contrario, richieda che l'intervento sia eseguito interamente;

se l'acquisizione di contributi di privati, per il finanziamento totale o parziale della spesa non ammessa a contributo, osti con la dichiarazione da rilasciare a corredo della documentazione consuntiva, come da circolare 7 agosto 1992, n. 116, allegato 2, punto 11 e allegato 7;

se sia possibile variare il quadro economico del progetto ammesso a contributo, in relazione alla progettazione esecutiva (per Novara - ma analogo problema si può verificare anche per altri casi, visto il tempo trascorso - è necessario individuare un diverso deposito temporaneo delle opere museali conservate negli spazi soggetti a cantiere, con predisposizione dei costi pertinenti, atteso che quello indicato nel progetto di massima non è più disponibile in quanto il proprietario, diverso dal comune, lo ha riacquisito per sé);

quale sia il tempo disponibile per l'attivazione del contributo e il termine eventuale per la produzione della documentazione consuntiva.

(4-04949)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la regione Lazio, non riuscendo a tenere il conto degli assistibili residenti e dei soggetti assistiti, chiese - del tutto illegittimamente - ai medici di famiglia convenzionati con il Servizio sanitario nazionale di effettuare delle autodichiarazioni che puntualmente poi contestò facendo così nascere un primo contenzioso anche con risvolti penali;

che la regione Lazio non fu in grado di adempiere a quanto disposto dalla legge finanziaria del 1982 che imponeva alle regioni, ai fini del finanziamento, di effettuare - con termine perentorio di decadenza - una verifica del rapporto tra assistibili e medici convenzionati;

che la regione Lazio, vistasi ridurre i finanziamenti statali, invece di adoperarsi per chiarire la situazione di ciascun medico pensò bene di risolvere estemporaneamente il problema effettuando mensilmente un prelievo sulle competenze dovute a ciascuno di loro, sulla base di una percentuale stabilita di volta in volta con delibera della giunta;

che tale prelievo del tutto illegittimo ed ingiustificato ha provocato un'enorme mole di contenzioso presso la competente pretura del lavoro che si sta risolvendo in un disastroso sperpero di pubblico denaro in quanto tutte le sentenze prevedono la restituzione delle somme prelevate, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria;

che la regione tentò successivamente di arginare la situazione redigendo degli elenchi di pazienti in carico a ciascun medico, tentativo rimasto del tutto infruttuoso poichè gli elenchi sono sempre risultati viziati da errori ed omissioni derivanti dal fatto che venivano predisposti con notevole sfalsamento temporale;

che la regione decise poi di procedere all'informatizzazione degli apparati ed al definitivo riepilogo storico-analitico degli assistiti in carico a ciascun medico convenzionato del Lazio, con relativo rendiconto economico dare-avere;

che vennero successivamente approvati i tabulati aggiornati al 31 dicembre 1988, 30 ottobre 1990, 30 aprile 1992 che risultarono erronei tanto da dover essere annullati e sostituiti ogni volta;

che con delibera n. 2166 del 30 marzo 1993 la regione Lazio approvava gli ultimi tabulati, in ordine di tempo, relativi al periodo maggio 1979-dicembre 1992;

che in data 15 aprile 1992 la giunta regionale del Lazio emanava la deliberazione n. 2674 che stabiliva di avviare la procedura per ottenere dai medici, risultanti debitori dai tabulati di cui sopra, il rimborso delle somme in più percepite;

che quest'ultimo comportamento è da considerarsi *contra legem* in quanto si intende procedere a dei recuperi non legittimi non essendo la giunta regionale del Lazio titolare del rapporto, tentando inoltre di recuperare crediti inesistenti perchè prescritti da anni,

sottolineando ancora una volta la mala gestione dell'amministrazione regionale del Lazio ed il suo innato clientelismo e considerando che molti medici hanno già impugnato le succitate delibere davanti al TAR per falsa applicazione e violazione di legge, eccesso di potere e contraddittorietà con l'articolo 3 della Costituzione e che moltissimi altri stanno proponendo ricorsi alla giustizia ordinaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti ed inderogabili provvedimenti si intenda assumere per impedire il perdurare di un così grave fenomeno da addebitarsi soprattutto all'inerzia e alla negligenza della regione Lazio, relativamente ai compiti istituzionali previsti dalla legge n. 833 del 1978.

(4-04950)

STRUFFI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, con la delega per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la città di Pontecorvo (Frosinone) è stata interessata da significativi fenomeni di smottamento e frane verificatisi con preoccupante frequenza negli ultimi anni;

che i finanziamenti previsti dalla regione Lazio per la salvaguardia della pubblica incolumità per detta città con legge regionale n. 195 del 1991 inespugnabilmente non sono ancora stati attivati;

che i dissesti accertati interessano importanti e popolate contrade del centro storico quali via Mura Sant'Andrea, piazza IV Novembre, borgo Santo Stefano e la località di San Martino ed il centro storico stesso;

che le origini dei gravi dissesti idrogeologici sono state rilevate da tecnici di grande valore della protezione civile fin dal 1983;

che esistono due ultime perizie risalenti al 1989 e al 10 settembre 1992, eseguite da tecnici della protezione civile (uffici regionali), che evidenziano la gravità dei dissesti idrogeologici a Pontecorvo ed il loro progressivo ed inesorabile aggravamento con reali e gravi pericoli per tutta la circonvallazione del centro storico;

che tali pericoli investono sia le abitazioni civili che le attività commerciali della città stessa,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgentissimi provvedimenti si intenda adottare per prevenire, di concerto con la regione Lazio, i

possibili eventi calamitosi ormai da troppe perizie «annunciati» e che costituiscono un serio pericolo per tanti e tanti cittadini che già nel passato dovettero subire con un'altra follia dell'umanità (i bombardamenti dell'ultima guerra mondiale) la distruzione delle loro abitazioni ed uno spaventoso numero di lutti.

(4-04951)

BOFFARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il gruppo Mandelli di Piacenza, con sedi in altre città come Milano, Brescia, Padova, Trento e Avellino, che è una delle aziende più importanti nel settore delle macchine utensili con oltre 1.800 dipendenti e un lavoro indotto che interessa decine e decine di aziende artigianali, soffre di una crisi congiunturale in parte connessa al mercato e in parte relativa alla gestione finanziaria;

considerato:

che tale crisi ha già visto la messa in cassa integrazione di parte del personale;

che altresì il gruppo Mandelli rappresenta un patrimonio di capacità produttiva ad alto contenuto tecnologico e professionale che nell'interesse nazionale deve essere salvaguardato e valorizzato;

rilevato che esiste un piano di riassetto formulato da una società di consulenza che prevede il coinvolgimento di alcune banche, prima fra tutte la Banca nazionale del lavoro, e che stranamente proprio questo istituto bancario pubblico pare intenzionato a sottrarsi all'impegno nei confronti dell'azienda,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza di quanto sopra, con riferimento all'atteggiamento della Banca nazionale del lavoro e, nel caso affermativo, se non si ritenga doveroso intervenire per evitare tale abbandono di impegno e confermare, al contrario, una linea di intervento pubblico tesa a garantire la sopravvivenza della Mandelli e il suo rilancio produttivo ed occupazionale.

(4-04952)

RABINO, CAMPAGNOLI, RAVASIO, DOPPIO, INNOCENTI, MONTINI, CUSUMANO, PISTOIA, ZANGARA, CARPENEDO, LADU, CREUSO, MANZINI, MICOLINI. – *Al Ministro dei trasporti.* – (Già 3-00648).

(4-04953)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00938, dei senatori Salvato ed altri, sull'azienda «Sintesi Uomo» di Palermo.

